SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

MINISTERO DELL'INTERNO

07A04566

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 maggio 2007, n. **66.**

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MASTELLA, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1449):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro della giustizia (MASTELLA), il 30 marzo 2007.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 aprile 2007, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalità il 3, 12 aprile 2007.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 4, 17 aprile 2007.

Esaminato in aula il 12 aprile ed approvato il 2 maggio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2567):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 maggio 2007, con parere del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'8 e 15 maggio 2007.

Esaminato in aula il 10 maggio 2007 ed approvato il 16 maggio 2007.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2007. Si veda altresì l'errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2007.

Il decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, non ha subìto modificazioni in sede di conversione.

07G0082

DECRETO-LEGGE 28 maggio 2007, n. **67.**

Misure urgenti in materia fiscale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la normativa in tema di deduzioni relative all'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «,subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee,» sono soppresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0083

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2006.

Approvazione del «Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio idraulico - Bacino Liri-Garigliano», adottato, ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con deliberazione n. 2 nella seduta del 5 aprile 2006.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *c)*, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali e l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il decreto dei Presidente del Consiglio del 10 agosto 1989 di «Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante «Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183»;

Visto il decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 398, di «Disposizione per l'accelerazione degli investimenti e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» convertito con modifiche in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267, «Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 13 luglio 1999, n. 226, «Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 135, recante interventi urgenti in materia di protezione civile»;

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000»;

Vista la delibera n. 2 del 25 febbraio 2003 con cui il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato il progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio

idraulico - Bacino Liri-Garigliano e che l'avviso di adozione di tale progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2003;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, commi 1-10, della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si sono svolte le conferenze programmatiche presso le regioni Lazio in data 2 dicembre 2003 e 23 novembre 2005, Abruzzo in data 5 dicembre 2003 e 22 aprile 2005, Campania in data 12 dicembre 2003 e 3 marzo 2005, che sono pervenute all'espressione di parere favorevole in merito al progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio idraulico - Bacino Liri-Garigliano, come modificato ed integrato a seguito delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la delibera n. 2 del 5 aprile 2006 con cui il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio idraulico - Bacino Liri-Garigliano, costituito dai seguenti elaborati di piano:

1) relazione generale;

2) elaborati cartografici:

carta delle fasce fluviali A, B e C (24 tavole in scala 1:10.000);

carta del rischio (37 tavole in scala 1:10.000);

3) norme d'attuazione e programma per la mitigazione del rischio,

e l'avviso di adozione di tale variante del PAI è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2006;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con la citata delibera n. 2 del 5 aprile 2006 ha definito che il piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio idraulico sarà approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 183/1989, per i soli territori dei comuni di cui all'allegato *A*, mentre per i territori dei comuni di Atina, Ceccano, Isola del Liri, Pontecorvo, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare e Sora in provincia di Frosinone, Castelforte in provincia di Latina e Colleferro in provincia di Roma, il piano resta adottato con relative misure di salvaguardia, nelle more dello sviluppo gli studi specifici al fine di eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico e quindi, successivamente per queste aree, all'adozione ed approvazione di ulteriore piano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 12 dicembre 2006;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio idraulico - Bacino Liri-Garigliano» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con deliberazione n. 2 nella seduta del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato *A*, costituito dai seguenti elaborati di piano che fanno parte integrante del presente decreto:

1) relazione generale;

2) elaborati cartografici:

carta delle fasce fluviali A, B e C (24 tavole in scala 1:10.000);

carta del rischio (37 tavole in scala 1:10.000);

3) norme d'attuazione e programma per la mitigazione del rischio.

Art. 2.

Per i comuni di Atina, Ceccano, Isola del Liri, Pontecorvo, San Giorgio a Liri, San Giovani Incarico, Sant'Apollinare e Sora in provincia di Frosinone, Castelforte in provincia di Latina e Colleferro in provincia di Roma, il Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio idraulico - Bacino Liri-Garigliano resta adottato con le misure di salvaguardia.

Art. 3.

Gli elaborati di piano di cui all'art. 1 del presente decreto sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del suolo presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nonché presso le regioni, le province ed i comuni ricadenti nel bacino.

L'Autorità di bacino suddetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione dell'organo di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 12 dicembre 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 240

07A04648

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2006.

Approvazione del «Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno», adottato, ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con deliberazione n. 1 nella seduta del 5 aprile 2006.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *c)*, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali e l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il decreto dei Presidente del Consiglio del 10 agosto 1989 di «Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante «Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183»;

Visto il decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 398, di «Disposizione per l'accelerazione degli investimenti e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» convertito con modifiche in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267, «Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 13 luglio 1999, n. 226, «Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 135, recante interventi urgenti in materia di protezione civile»;

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000»;

Vista la delibera n. 1 del 25 febbraio 2003 con cui il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato il progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno, e che l'avviso di adozione di tale progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2003;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, commi 1-10, della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si sono svolte le conferenze programmatiche presso le regioni Molise in data 21 novembre 2003 e 22 febbraio 2005, Lazio in data 2 dicembre 2003 e 23 novembre 2005, Abruzzo in data 5 dicembre 2003 e 22 aprile 2005, Campania in data 12 dicembre 2003 e 3 marzo 2005, Puglia in data 29 aprile 2004 e 18 febbraio 2005, che sono pervenute all'espressione di parere favorevole in merito al Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno, come modificato ed integrato a seguito delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la delibera n. 1 del 5 aprile 2006 con cui il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno, costituito dai seguenti elaborati di piano:

1) relazione generale;

2) elaborati cartografici a scala 1:25.000:

carta degli scenari di franosità in funzione della massima intensità attesa;

carta degli scenari di rischio;

3) norme d'attuazione;

4) programma di mitigazione del rischio,

e l'avviso di adozione di tale variante del PAI è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2006;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con la citata delibera n. 1 del 5 aprile 2006 ha definito che il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frane, sarà approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 183/1989, per i soli territori dei comuni di cui all'allegato *A*, mentre per i territori dei comuni, di cui all'allegato *B*, il piano resta adottato con relative misure di salvaguardia

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 12 dicembre 2006;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio frane - Bacini dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con la deliberazione n. 1 nella seduta del 5 aprile 2006, per

i comuni di cui all'allegato *A*, costituito dai seguenti elaborati di piano che fanno parte integrante del presente decreto:

1) relazione generale;

2) elaborati cartografici a scala 1:25.000:

carta degli scenari di franosità in funzione della massima intensità attesa;

carta degli scenari di rischio;

3) norme d'attuazione;

4) programma di mitigazione del rischio.

Art. 2.

Per i comuni di cui all'allegato *B*, il Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno resta adottato con le Misure di salvaguardia.

Art. 3.

Gli elaborati di piano di cui all'art. 1 del presente decreto sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nonché presso le regioni, le province ed i comuni ricadenti nel bacino.

L'Autorità di bacino suddetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione dell'organo di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 12 dicembre 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 241

07A04649

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2007.

Istituzione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *h)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di pianificare in via generale le iniziative funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, specialmente, nell'anno 2011, con particolare attenzione per le città di Roma, Torino e Firenze;

Considerato che il piano degli interventi connessi alle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia riguarda, principalmente, l'organizzazione di mostre, convegni e manifestazioni a carattere storico e commemorativo, il miglioramento complessivo delle capacità organizzative e ricettive dei centri maggiormente coinvolti, la programmazione di spettacoli e di iniziative connessi all'evento, la realizzazione ed il completamento di infrastrutture di rilevante carattere culturale e scientifico;

Considerata, inoltre, l'esigenza di definire ed organizzare il complesso degli interventi in modi e contesti unitari e nella più stretta collaborazione con gli enti territoriali interessati, risultando indispensabile la nomina di un organismo appositamente costituito, che operi, anche in raccordo con le amministrazioni regionali e locali, in termini di coerenza e tempestività per la celere definizione degli obiettivi di pianificazione strategica;

Vista la delega al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Francesco Rutelli, in ordine, tra l'altro, al coordinamento di grandi eventi relativi ad ambiti turistico-culturali legati a scadenze internazionali ed anniversari, per una maggiore visibilità del «Sistema Italia»;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia sono affidati, in raccordo con le Amministrazioni regionali e locali, al Comitato «150 anni dell'Unità d'Italia», di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Francesco Rutelli e composto dai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e per gli affari regionali.

Art. 2.

1. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promozione, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, delle attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nelle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia;

b) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative di carattere nazionale direttamente connesse alla proclamazione dell'Unità d'Italia;

c) promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale, degli eventi connessi alle celebrazioni per il 150º anniversario dell'Unità d'Italia, attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d) promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare in modo significativo i valori dell'identità nazionale nell'età contemporanea;

e) pianificazione di selezionati interventi infrastrutturali volti alla realizzazione e al completamento di opere di rilevante interesse culturale e scientifico;

f) predisposizione del piano degli interventi finanziari da parte dello Stato.

2. Il comitato stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la pianificazione degli interventi di cui all'art. 2 e l'informazione della pubblica opinione. Il Presidente del Comitato riferisce sulle attività svolte ogni quattro mesi al Consiglio dei Ministri, che ne informa il Parlamento.

Art. 3.

1. Al funzionamento del Comitato di cui all'art. 1 si provvede con le risorse umane e strutturali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti del Comitato ed al personale destinato al suo funzionamento non spetta, per questo, alcun compenso, rimborso spese o, comunque, retribuzione aggiuntiva.

Roma, 24 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: PRODI

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri: RUTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOA SCHIOPPA

Il Ministro delle infrastrutture: DI PIETRO

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali: LANZILLOTTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 106

07A04726

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni relativi all'emissione del 30 aprile 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 40067 del 19 aprile 2007, che ha disposto per il 30 aprile 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 40067 deI 19 aprile 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2007;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 184 giorni è risultato pari a 98,005.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 184 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,126 ed a 97,519.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04725

DECRETO 4 maggio 2007.

Riparto delle somme concernenti il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario;

Visto il comma 1 dell'art. 1, il quale dispone che lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005 nei confronti delle regioni che:

sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro ed accedono al fondo transitorio di cui all'art. 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

al fine dell'ammortamento del debito accumulato al 31 dicembre 2005 destinano al settore sanitario quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali attribuiti alle regioni stesse ovvero misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio, in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura massima dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il comma 3 del medesimo art. 1, il quale dispone che:

per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007;

i predetti 3.000 milioni di euro sono ripartiti tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario;

Valutato che hanno la possibilità di accedere all'importo di 3.000 milioni di euro, conseguentemente alla verifica dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, le seguenti regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia;

Ritenuto di dover ripartire, in attuazione dei criteri previsti dal comma 3 dell'art. 1 del richiamato decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, le disponibilità finanziarie tra le regioni sulla base dei seguenti parametri, tenendo conto del livello di partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario:

per 2.500 milioni di euro in funzione del debito regionale non coperto al 31 dicembre 2005, nonostante l'attivazione al livello massimo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;

per 300 milioni di euro in funzione del debito regionale *procapite* al 31 dicembre 2005, al netto dei crediti verso lo Stato;

per 200 milioni di euro in funzione dell'ulteriore sforzo fiscale, richiesto ai fini dell'ammortamento del debito non coperto fino al 31 dicembre 2005, rispetto alla massimizzazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo di 3.000 milioni di euro di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, è così ripartito:

regione Abruzzo 144 milioni di euro;

regione Campania 363 milioni di euro;

regione Lazio 2.079 milioni di euro;

regione Molise 202 milioni di euro;

regione Sicilia 212 milioni di euro.

2. Gli importi previsti per le singole regioni saranno erogati al perfezionarsi degli accordi approvativi dei piani di rientro.

3. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2007

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro della salute
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 1

07A04621

DECRETO 10 maggio 2007.

Protocolli di comunicazione e modalità di connessione con il sistema dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio del gioco del bingo con partecipazione a distanza, di cui al decreto direttoriale 28 febbraio 2007.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO 11° (BINGO) - DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del bingo, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visti gli schemi di convenzione, approvati con i decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che individuano i soggetti abilitati alla fornitura del servizio di connettività ai concessionari per l'esercizio dei giochi pubblici medesimi;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 febbraio 2007, recante modalità di gioco del bingo con partecipazione a distanza;

Viste le disposizioni del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del direttore per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla lettera del 3 maggio 2007, prot. 572/CGV, in materia di adozione dei provvedimenti di contenuto esclusivamente tecnico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto 28 febbraio 2007, con appositi provvedimenti sono stabiliti i protocolli di comunicazione e le modalità di colloquio del sistema del concessionario con il sistema dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Dispone:

Art. 1.

Protocolli di comunicazione

1. I concessionari di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 febbraio 2007, alla raccolta del bingo con partecipazione a distanza, adottano i protocolli di comunicazione e le modalità di connessione di cui all'allegato *A*.

Art. 2.

Reti di connessione

1. I concessionari di cui all'art. 1, per la connessione con il sistema informatico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, hanno facoltà di avvalersi:

a) della rete utilizzata per la trasmissione dei dati di gioco del bingo, di cui al regolamento approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) della rete di un fornitore del servizio di connettività, di cui agli schemi di convenzione, approvati con i decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2007

Il dirigente: ZARRILLI

ALLEGATO A)

Protocolli di comunicazione e modalità di connessione con il sistema dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio del bingo con partecipazione a distanza

Premessa.

Il presente documento definisce i protocolli di comunicazione fra il server della sala virtuale e il server di AAMS per il gioco del Bingo a distanza.

La comunicazione avviene su protocollo HTTP ed è quindi di tipo richiesta-risposta, per cui il server della sala virtuale invia un messaggio e attende la risposta del server AAMS.

Il contenuto di ciascun messaggio e della relativa risposta è costituito da un insieme di byte (stream), la cui composizione deve seguire le regole di sintassi descritte nel presente documento. Il messaggio deve essere inviato con il metodo POST del protocollo http.

1. Modalità di comunicazione e tipologia dei dati

I campi che costituiscono il messaggio contengono le seguenti tipologie di dati:

- numeri interi senza segno (*int*): contenuti in una sequenza di byte (se il valore del dato è minore di 256 si utilizza 1 byte, se il valore è da 256 a 65535 si utilizzano 2 byte, etc.). Si utilizza la notazione Big-endian (byte più significativo a sinistra). Si precisa che i campi numerici che contengono valori monetari devono essere sempre espressi in centesimi di Euro.
- Caratteri (*char*): un carattere è contenuto in 1 byte secondo la codifica ASCII. Si specifica che i campi eventualmente non valorizzati assumono il valore = " " (spazio) per ogni byte, fino a coprire la lunghezza del campo. Inoltre, se il numero di caratteri è inferiore a quello specificato nel protocollo, si richiede di aggiungere a destra tanti caratteri " " (spazio) fino a raggiungere la lunghezza specificata.
- I caratteri ammessi sono:

"0123456789";
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
".,-_"

1.1 Caratteristiche dei messaggi

Ogni messaggio è costituito da due parti:

Header: contiene i dati necessari all'individuazione del tipo di messaggio, nonché del sistema che lo ha inviato. E' fisso ed uguale per tutti i messaggi.

Body: contiene i dati che connotano la specifica richiesta o comunicazione presente nel messaggio. Ha una dimensione variabile, secondo la richiesta o la comunicazione che si effettua da o verso il sistema informatico integrato di sala.

Per inviare un messaggio, la sala virtuale deve predisporre uno stream di byte contenente l'header e il body opportunamente valorizzati; la risposta conterrà l'header esattamente uguale a quello della richiesta (ad eccezione del campo lunghezza del body) seguito da un body valorizzato con la risposta ovvero con un body di tipo segnalazione di errore, contenente un codice e una descrizione dell'errore.

1.2 Elenco dei messaggi

Sono previsti i seguenti messaggi:

- operazioni di gioco;

1. Avvio della partita (200)
2. Richiesta cartelle disponibili (210)
3. Acquisto delle cartelle (220)
4. Montepremi (230)
5. Numeri estratti e cartelle vincenti (240)
6. Fine partita (250)

- operazioni di servizio.

1. Trasmissione anagrafica giocatore (140)
2. Rinnovo contratto giocatore (150)
3. Annullamento contratto giocatore (160)
4. Pagamento vincita (170)
5. Comunicazione rimborso (175)
6. Richiesta anagrafica circuiti intersala (180)
7. Richiesta rendiconto giornaliero (190)

1.3 Sequenza dei messaggi durante una partita

Nel corso di una partita, i messaggi delle operazioni di gioco devono essere inviati nello stesso ordine in cui sono elencati; inoltre, nell'ambito della stessa partita, i messaggi 200, 240 e 250 devono essere mandati una sola volta (da ciascun concessionario).

Il messaggio 210 deve essere inviato per ogni giocatore. Nel caso in cui il giocatore abbia acquistato tutte le cartelle assegnate, può richiederne altre ed è quindi necessario l'invio di un secondo messaggio 210 per quel giocatore.

Il messaggio 220 deve essere inviato per ogni singola operazione di vendita di ogni giocatore (il giocatore può effettuare più acquisti nella stessa partita).

Il messaggio 230 può essere mandato più volte, anche se è in corso la vendita delle cartelle, per richiedere l'ammontare dei premi non definitivo, calcolato sulle vendite effettuate sino a quel momento. In ogni caso, ogni concessionario deve richiedere 1 volta, al termine della fase di vendita, il montepremi definitivo.

Nel caso in cui, terminata la fase di vendita delle cartelle, non si sia raggiunta la soglia del quorum prevista per l'inizio del gioco, la partita verrà annullata.

In tutti i casi in cui la partita venga annullata, qualsiasi messaggio di gioco venga inviato dal sistema del concessionario al sistema di AAMS, che non sia il 250 di fine partita, avrà come risposta un messaggio di errore.

Prima di poter chiudere una partita, è necessario inviare tutti i messaggi 170 relativi ai pagamenti dei premi per quella partita; nel caso in cui la partita sia stata annullata, è necessario inviare il messaggio 175 di comunicazione di rimborso.

Una volta avviata in una sala una partita P con il messaggio 200, non è possibile inviare messaggi di gioco relativi ad altre partite in quella sala fino alla chiusura della partita P.

Tuttavia, dal momento in cui sia stato richiesto il montepremi definitivo per la partita P, verranno accettati unicamente i messaggi 200, 210 e 220, relativi alla partita successiva a P in quella sala.

Il concessionario rappresentante di un circuito, per poter chiudere la partita, deve attendere che tutti i concessionari partecipanti a quella partita abbiano inviato il messaggio di fine partita.

1.4 Regole sui messaggi di servizio

I messaggi di servizio possono essere inviati in qualsiasi momento.

I messaggi 140, 150 e 160 devono essere inviati una sola volta per giocatore

Il messaggio 170 deve essere inviato una sola volta per ogni vincita pagata.

Il messaggio 175 deve essere inviato una sola volta per partita annullata, da ogni concessionario partecipante alla partita.

1.5 Gestione della sicurezza

Al fine di garantire l'autenticità e l'integrità della comunicazione, i messaggi (sia di richiesta che di risposta) dovranno essere corredati di firma elettronica.

I messaggi saranno firmati secondo lo standard PKCS#7, con content type signed-data ed i campi opzionali ExtendedCertificatesAndCertificates e CertificateRevocationLists assenti. Le chiavi utilizzate saranno di tipo RSA a 1024 bit; per il calcolo del digest verrà usato l'algoritmo SHA1.

L'omissione del campo ExtendedCertificatesAndCertificates, per quanto inusuale, è prevista dallo standard, ed è giustificata in questo caso dall'overhead che implicherebbe, data la ridotta lunghezza dei messaggi. Nei messaggi non sarà quindi inserito il certificato utilizzato per la firma, ma solo un riferimento, che presuppone che il ricevente sia in già in possesso di una copia del certificato.

La verifica dell'integrità e dell'autenticità del messaggio sarà quindi effettuata verificando la firma apposta dal mittente e controllando che il certificato non sia scaduto.

Le specifiche per la produzione e la distribuzione dei certificati utilizzati sono al di fuori dello scopo del presente documento.

1.6 Disponibilità del servizio

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce gli orari giornalieri di disponibilità del servizio, dandone pubblicità ai soggetti interessati attraverso le consuete modalità di comunicazione.

2. Struttura dell'header

La struttura dell'header è uguale per tutti i tipi di messaggi, sia per la richiesta verso AAMS che per la risposta da AAMS.

La lunghezza totale è di 29 byte

	Nome campo	**L.**	**Tipo**	**Descrizione**
1	Codice Concessionario	16	Char	Codice identificativo del concessionario
2	Codice sala virtuale	4	Char	Codice identificativo della sala virtuale che effettua la partita.
3	Giorno	2	Int	Numero giuliano del giorno (1-366)
4	Anno	2	Int	Anno
5	Identificativo della partita	2	Int	Numero d'ordine della partita, nell'ambito del giorno (0-65535)
6	Tipo messaggio	1	Int	Uno dei tipi elencati in 1.2 (100-250)
7	Lunghezza body	2	Int	Lunghezza del body del messaggio, espressa in byte

Per tutti i messaggi inviati dalla stessa sala virtuale, i campi 1 e 2 devono essere sempre gli stessi.

Per tutti i messaggi di gioco relativi alla stessa partita (anche se inviati da concessionari diversi nel caso di partita di circuito) i campi da 2 a 5 devono essere gli stessi.

I campi da 2 a 5 :

- per i messaggi di gioco(da 200 a 250) devono identificare la partita in corso di svolgimento
- per i messaggi di servizio per l'anagrafica dei giocatori (140,150,160) devono essere sempre uguali a zero.
- Per i messaggi di pagamento vincita e di rimborso (170, 175) devono identificare la partita a cui si riferisce la vincita o il rimborso.

- Per il messaggio di richiesta anagrafica circuiti (180) devono essere tutti uguali a 0 (zero) a meno del campo 2, che deve essere valorizzato con il codice della sala di cui si richiede l'anagrafica dei concessionari aderenti
- Per il messaggio di rendiconto giornaliero (190) il campo 2 deve essere uguale a 0(zero) se si vuole il totale relativo alle partite giocate dal concessionario in tutte le sale, altrimenti deve essere valorizzato con un codice sala se si vuole il totale relativo alle partite giocate dal concessionario in una sola sala. I campi 3 e 4 devono identificare la giornata di gioco di cui si richiede il rendiconto. Il campo 5 deve essere uguale a 0(zero)

La sala (campo 2) deve sempre essere una di quelle in cui il concessionario è abilitato a giocare

Per i messaggio di gioco Giorno/anno sono quelli della fine della fase di vendita della partita (possono quindi non coincidere con quelli di invio del messaggio).

L'identificativo della partita deve essere assegnato in modo sequenziale, partendo da 1, per ciascun giorno ed anno.

3. Struttura del body

In questo capitolo sono definite le strutture dei *body* di richiesta per ogni tipo di messaggio.

Nel caso in cui la richiesta della sala virtuale sia corretta e non si siano verificati errori durante l'elaborazione da parte di AAMS, il *body* di risposta è quello descritto di seguito, altrimenti la risposta di AAMS conterrà un *body* di tipo segnalazione di errore (vedi capitolo 4).

Per tutti i *body* di risposta, se non si segnala nessun errore, il primo campo è uguale a 0 (zero) o uguale al "tipo messaggio" (vedi par 4.3)

3.1 Messaggio di trasmissione anagrafica giocatori (140)

Header.tipo_messaggio **140**

Descrizione:

Questo messaggio consente ad un concessionario di comunicare l'apertura di un conto di gioco di un giocatore. La comunicazione di un conto di gioco è prerequisito per poter richiedere cartelle disponibili (messaggio210).

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Conto_Gioco	10	Char	Numero di conto di gioco
2	User_Id	16	Char	User id del giocatore
3	Titolare_Sistema	16	Char	Codice identificativo del titolare di sistema per la gestione dei conti di gioco
4	Giorno_Inizio_Contratto	2	Int	Giorno di inizio del contratto (giuliano)
5	Anno_inizio_Contratto	2	Int	Anno di inizio del contratto
6	Giorno_Fine_Contratto	2	Int	Giorno di fine del contratto (giuliano)
7	Anno_Fine_Contratto	2	Int	anno di fine del contratto

Body di richiesta:

Lunghezza totale: 50 byte

Body di risposta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Esito	1	Int	Esito della richiesta (0 o 140)

Lunghezza totale: 1 byte

3.2 Messaggio di rinnovo contratto del giocatore (150)

Header.tipo_messaggio **150**

Descrizione:
Questo messaggio consente ad un concessionario di comunicare il rinnovo della validità di un conto di gioco già aperto di un giocatore.

Body di richiesta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Conto_Gioco	10	Char	Numero di conto di gioco
2	User_Id	16	Char	User id del giocatore
3	Giorno_Fine_Contratto	2	Int	Giorno di fine del contratto (giuliano)
4	Anno_Fine_Contratto	2	Int	anno di fine del contratto

Lunghezza totale: 30 byte

Body di risposta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Esito	1	Int	Esito della richiesta (0 e 150)

Lunghezza totale: 1 byte

3.3 Messaggio di annullamento del contratto del giocatore (160)

Header.tipo_messaggio **160**

Descrizione:
Questo messaggio consente ad un concessionario di comunicare l'annullamento di un conto di gioco di un giocatore.

Body di richiesta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Conto_Gioco	10	Char	Numero di conto di gioco
2	User_Id	16	Char	User id del giocatore

Lunghezza totale: 26 byte

Body di risposta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Esito	1	Int	Esito della richiesta (0 o 160)

Lunghezza totale: 1 byte

3.4 Messaggio di pagamento vincita (170)

Header.tipo_messaggio **170**

Descrizione:

Questo messaggio consente ad un concessionario di comunicare il pagamento di una vincita di una partita.

Il pagamento delle eventuali vincite di una partita è prerequisito per poter comunicare la fine della partita stessa (messaggio 250)

Body di richiesta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Tipo di pagamento	1	Int	Tipo del pagamento (vedi tabella 1)
2	Conto_Gioco	10	Char	Numero di conto di gioco
3	Giorno	2	Int	Numero giuliano del giorno (1-366) in cui è stato effettuato il pagamento
4	Anno	2	Int	Anno in cui è stato effettuato il pagamento
5	Ora	1	Int	Ora (0-23) in cui è stato effettuato il pagamento
6	Minuti	1	Int	Minuti (0-59) in cui è stato effettuato il pagamento
7	Importo	4	Int	Importo del pagamento (in centesimi di Euro)
8	Numero cartella	4	Int	Identificatore della cartella
9	Tipo di vincita	1	Int	Tipo di vincita(vedi tabella 2)

Lunghezza totale: 26 byte

Body di risposta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Esito	1	Int	Esito della richiesta (0 o 170)

Lunghezza totale: 1 byte

3.5 Messaggio di comunicazione rimborso (175)

Header.tipo_messaggio **175**

Descrizione:

Questo messaggio consente ad un concessionario di comunicare il rimborso delle cartelle vendute nel caso di annullo di una partita.

Il rimborso delle cartelle di una partita annullata è prerequisito per poter comunicare la fine della partita stessa (msg250)

Il concessionario è informato dell'annullo di una partita mediante la risposta del messaggio 230 - comunicazione montepremi

Body di richiesta:

Il body di richiesta non contiene alcun campo.

Lunghezza totale: 0 byte

Body di risposta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Esito	1	Int	Esito della richiesta (0 o 175)

Lunghezza totale: 1 byte

3.6 Messaggio di richiesta anagrafica circuiti intersala (180)

Header.tipo_messaggio 180

Descrizione:
Questo messaggio consente ad un concessionario di ottenere l'elenco dei concessionari che risultano partecipare ad un circuito di gioco

Body di richiesta:
Il body di richiesta non contiene alcun campo.
Lunghezza totale: 0 byte

Body di risposta:

	Nome campo	**L.**	**Tipo**	**Descrizione**
1	Esito	1	Int	Esito della richiesta (0)
2	Numero concessionari	1	Int	Numero di concessionari
3	**Concessionari**			**Si ripete 'Numero concessionari' volte**
	3.1 Codice concessionario	16	char	Codice concessionario
	3.2 Denominazione concessionario	50	char	Denominazione del Concessionario a cui appartiene la sala del circuito

Lunghezza totale: 2 + (Numero concessionari * 66) byte

3.7 Messaggio di richiesta rendiconto giornaliero (190)

Header.tipo_messaggio 190

Descrizione:
Questo messaggio consente ad un concessionario di ottenere i dati di rendicontazione contabile di tutte le partite a cui ha partecipato per la data di competenza richiesta.
Le partite sono contabilizzate per data competenza, cioè la data in cui è terminata la vendita delle cartelle relative.

Body di richiesta:
Il body di richiesta non contiene alcun campo.
Lunghezza totale: 0 byte

Body di risposta:

	Nome campo	**L.**	**Tipo**	**Descrizione**
1	Esito	1	Int	Esito della richiesta (0 e 190)
2	Numero partite giocate	1	Int	Numero partite giocate
3	Venduto	4	Int	Il ricavato dalla vendita delle cartelle (al netto degli annulli)
4	Quota montepremi	4	Int	Importo destinato ai montepremi
5	Quota Erario/Aams	4	Int	Importo destinato all'erario/aams

Lunghezza totale: 14 byte

3.8 Messaggio di avvio partita (200)

Header.tipo_messaggio 200

Descrizione:

Questo messaggio consente ad un concessionario di comunicare l'avvio di una partita.

Nel body di risposta, il campo 2 può essere 0 (zero), nel caso in cui la partita sia senza premi speciali. In tal caso i campi 3.1 e 3.2 e 3.3 non sono presenti.

Nel body di risposta, i campi 4 e 5 sono uguali a 0 (zero) nel caso in cui la partita non preveda l'assegnazione del premio speciale a progressivo di estrazione incrementale.

Body di richiesta:

	Nome campo	**L.**	**Tipo**	**Descrizione**
1	Taglio	2	int	Taglio di gioco (in centesimi di Euro)
2	Durata vendita	2	int	Durata del tempo di vendita in secondi
3	Ora fine	1	Int	Ora di fine vendita – inizio estrazione
4	Minuti fine	1	int	Minuti di fine vendita – inizio estrazione
5	Lotto	2	Int	Dimensione del lotto di cartelle a disposizione del giocatore (la dimensione massima è stabilita dal regolamento)
6	Numero premi speciali	1	Int	Numero premi speciali per la partita (da 0 a n)
7	**Premio speciale**			**Si ripete "Numero premi speciali" volte**
	7.1 Id_premio	1	Int	Identificativo del premio da applicare in questa partita

Lunghezza totale: 9 byte + (1* Numero premi speciali)

Body di risposta:

	Nome campo	**L.**	**Tipo**	**Descrizione**
1	Esito	1	Int	Esito della richiesta (0 o 200)
2	Numero premi speciali	1	Int	Numero premi speciali per la partita
3	**Premio speciale**			**Si ripete "Numero premi speciali" volte**
	3.1 progressivo premio	1	Int	Progressivo di estrazione
	3.2 Percentuale premio	2	Int	Percentuale del fondo attribuita al premio (espressa in decimillesimi)
	3.3 ammontare premio	4	Int	Ammontare del premio Bingo speciale in centesimi di Euro
4	Progressivo bingo incrementale	1	Int	Progressivo di estrazione per il premio a estrazione incrementale
5	Ammontare bingo incrementale	4	Int	Ammontare del premio a estrazione incrementale
6	Fondo_ps	4	Int	Ammontare del fondo premi speciali in centesimi di Euro
7	Fondo_ps_incr	4	int	Ammontare del fondo premio speciale a estrazione incrementale in centesimi di Euro

Lunghezza totale: 15 + (Numero premi speciali * 7)

3.9 Messaggio di richiesta cartelle disponibili (210)

Header.tipo_messaggio 210

Descrizione:

Questo messaggio consente ad un concessionario di richiedere un lotto di cartelle da assegnare ad un giocatore.

Nel caso in cui un giocatore abbia acquistato tutte le cartelle del lotto assegnatogli, è possibile richiedere l'assegnamento di un nuovo lotto inviando nuovamente il messaggio.

Nel caso in cui un giocatore non abbia esaurito il lotto, successivi invii di questo messaggio avranno in risposta sempre lo stesso lotto di cartelle

Body di richiesta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Conto_Gioco	10	Char	Identificatore del giocatore che richiede l'acquisto

Lunghezza totale: 10 byte

Body di risposta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Esito	1	Int	Esito della richiesta (0 o 210)
2	Conto_Gioco	10	Char	Identificatore del giocatore che richiede l'acquisto
3	Prima cartella	4	Int	Identificatore della prima cartella del lotto
4	Ultima cartella	4	Int	Identificatore dell'ultima cartella del lotto

Lunghezza totale: 19 byte

3.10 Messaggio di acquisto delle cartelle (220)

Header.tipo_messaggio 220

Descrizione:

Questo messaggio consente ad un concessionario di comunicare le cartelle che il giocatore ha richiesto di acquistare, per ottenere la convalida dell'acquisto

Questo messaggio può essere inviato più volte per lo stesso giocatore, nella stessa partita. La risposta conterrà un codice giocata diverso ogni volta se le cartelle non risultano ancora acquistate; altrimenti un codice di errore.

Se il campo 3 della richiesta contiene il valore 0, il messaggio assume il significato di "conferma ultimo acquisto" e quindi non comporterà alcun acquisto di cartelle e la risposta conterrà i dati relativi all'ultima operazione di vendita registrata per quel giocatore in quella partita.(con codice esito 220)

Body di richiesta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Conto_Gioco	10	Char	Identificatore del giocatore che richiede l'acquisto
2	Numero cartelle	1	Int	Numero di cartelle richieste
3	**Cartelle**			**Si ripete 'Numero cartelle' volte**
	3.1 Cartella	4	Int	Identificatore della cartella

Lunghezza totale: 11 +(4*Numero cartelle) byte

Body di risposta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Esito	1	Int	Esito della richiesta (0 o 220)
2	Conto_Gioco	10	Char	Identificatore del giocatore che richiede l'acquisto
3	Codice giocata	10	Char	Codice univoco identificativo della giocata, assegnato da AAMS
4	Numero cartelle	1	Int	Numero di cartelle richieste
5	**Cartelle**			**Si ripete 'Numero cartelle' volte**
	5.1 Cartella	4	Int	Identificatore della cartella

Lunghezza totale: : 22+(4*Numero cartelle acquistate) byte

3.11 Messaggio di comunicazione dei montepremi (230)

Header.tipo_messaggio 230

Descrizione:
Questo messaggio consente ad un concessionario di richiedere l'importo del montepremi
La richiesta può essere effettuata anche prima della fine della vendita, ottenendo in risposta un valore provvisorio.
Nel caso in cui la partita venga annullata perché non sono stati raggiunti i valori minimi di vendita previsti dal regolamento, i campi 4,5,6,7 e 8 verranno valorizzati a zero (0).

Body di richiesta:
Il body di richiesta non contiene alcun campo.
Lunghezza totale: 0 byte

Body di risposta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Esito	1	Int	Esito della richiesta (0 o 230)
2	Cartelle	4	Int	Numero totale delle cartelle vendute per la partita(fino al momento della richiesta)
3	Giocatori	2	Int	Numero totale dei giocatori che hanno acquistato cartelle
4	Venduto	4	Int	Totale del ricavato dalla vendita delle cartelle
5	Montepremi	4	Int	Totale del montepremi di partita (58% del venduto)
6	Cinquina	4	Int	Ammontare del premio cinquina. In centesimi di Euro
7	Bingo	4	Int	Ammontare del premio bingo.(non include eventuali premi speciali) In centesimi di Euro
8	Tipo vincita	1	Int	Indica il tipo di bingo assegnato in questa partita (vedi tabella 2)
9	Flag definitivo	1	Int	0=Montepremi non definitivo, perché è ancora in corso la fase di vendita 1=montepremi definitivo

Lunghezza totale: 25 byte.

3.12 Messaggio richiesta numeri estratti e comunicazione vincite (240)

Header.tipo_messaggio **240**

Descrizione:

Questo messaggio consente ad un concessionario di richiedere la sequenza dei numeri estratti e comunicazione vincite

Nel caso in cui venga vinto un premio speciale, nel campo 8 della risposta (Vincita bingo) verrà indicato l'ammontare complessivo della vincita.

Body di richiesta:

Il body di richiesta non contiene alcun campo.

Lunghezza totale: 0 byte

Body di risposta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Esito	1	int	Esito della richiesta (0 o 240)
2	Numeri Estratti	90	int	Insieme dei 90 numeri estratti
3	Progressivo cinquina	1	Int	Progressivo di estrazione in cui si verifica la cinquina
4	Vincita cinquina	4	Int	Ammontare della vincita (di ciascuna cartella)
5	Numero cartelle cinquina	1	Int	Numero delle cartelle che hanno vinto la cinquina
6	**Cartelle cinquina**			**Si ripete 'Numero Cartelle cinquina' volte**
	6.1 – Cartella	4	int	Identificatore della cartella vincente
	6.2 – User id	16	char	User id del giocatore che possiede la cartella vincente
	6.3 – Codice conc.	16	char	Codice del concessionario
6	Tipo bingo	1	int	Tipo di bingo vinto (vedi tabella 2)
7	Progressivo bingo	1	Int	Progressivo di estrazione in cui si verifica il bingo
8	Vincita bingo	4	Int	Ammontare della vincita di ciascuna cartella
9	Numero cartelle bingo	1	Int	Numero delle cartelle che hanno vinto il bingo
10	**Cartelle bingo**			**Si ripete 'Numero Cartelle bingo' volte**
	10.1 – Cartella	4	int	Identificatore della cartella vincente
	10.2 – User id	16	char	User id del giocatore che possiede la cartella vincente
	10.3 – Codice conc.	16	char	Codice del concessionario

Lunghezza totale: 104 +(36 * (numero cartelle cinquina + numero cartelle bingo))

3.13 Messaggio di fine partita (250)

Header.tipo_messaggio **250**

Descrizione:

Questo messaggio consente ad un concessionario di comunicare la fine di una partita

Nel body di risposta, il fondo dei premi speciali non comprende eventuali variazioni degli anticipi o recuperi ancora da applicare sul fondo, che verranno computati all'inizio della partita successiva.

Body di richiesta:

Il body di richiesta non contiene alcun campo.

Lunghezza totale: 0 byte

Body di risposta:

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Esito	1	int	Esito della richiesta (0 o 250)
2	Fondo premi speciali di tipo fisso	4	Int	Ammontare del fondo premi speciali della tipologia bingo a progressivo di estrazione fisso
3	Fondo premi speciali di tipo incrementale	4	Int	Ammontare del fondo premi speciali della tipologia bingo a progressivo di estrazione incrementale
4	Flag prossima partita	1	Int	0 = premio a progressivo incrementale non previsto per la prossima partita 1 = premio a progressivo incrementale previsto per la prossima partita

Lunghezza totale: 9 byte

4. Gestione degli errori

4.1 Struttura del body di comunicazione errore

	Nome campo	L.	Tipo	Descrizione
1	Esito	1	int	Un codice di errore (diverso da 0 – vedi tabella 3)
2	Descrizione	50	char	Descrizione dell'errore verificatosi

Lunghezza totale: 51 byte

4.2 Tipi di errore possibili

Ogni tipo di messaggio può generare in risposta un insieme di error, generalmente diverso dagli errori che possono essere generati dagli altri messaggi

In tabella 3 vengono elencati i possibili errori con il codice esito e la descrizione (che verranno inviati nel messaggio di risposta al concessionario) e il codice tipo messaggio che può generare l'errore.

In tabella 4 vengono elencati per ogni tipo di messaggio, i codici di errore che può generare.

I codici esito con valore uguale al codice tipo messaggio che li ha generati sono inviati quando la richiesta relativa risulta già ricevuta e processata dal server di AAMS. In questo caso il body di risposta non è quello di errore, ma quello di esito positivo

4.3 Gestione degli errori di time-out

Se si verifica un errore nella comunicazione (per un errore nella comunicazione o altro motivo), il server del concessionario d è autorizzato, con una frequenza non inferiore agli intervalli della tabella:

4 secondi	Prima ripetizione
10 secondi	Seconda ripetizione
30 secondi	Dalla terza ripetizione in poi

a ripetere la richiesta, inviando nuovamente lo stesso messaggio;
Durante la prima richiesta (che ha generato l'errore di time-out) può essersi verificato uno dei seguenti casi:
1. il messaggio di richiesta non è arrivato al server di AAMS (errore di rete nel tragitto concessionario-AAMS) e quindi la richiesta non è stata processata;
2. il messaggio di richiesta è arrivato al server di AAMS, la richiesta è stata processata ma la risposta non è arrivata al server del concessionario (errore di rete nel tragitto AAMS-concessionario).

Il sistema del concessionario quindi, alla ricezione della risposta dei tentativi successivi al primo invio, deve essere in grado di gestire e correttamente interpretare sia la risposta con esito positivo (nel caso 1), sia la risposta con codice esito uguale al tipo di messaggio (nel caso 2), la cui richiesta risulta cioè già ricevuta e processata dal server di AAMS.

Nel caso di codice esito 1 o 2 (errore generico) ci si deve comportare come nel caso di errore di time-out.

5. tabelle di riferimento

I codici presenti nelle seguenti tabelle sono a titolo esemplificativo e non esaustivo

Tabella 1: tipi di pagamento

1	Accredito su conto di gioco
2	Altro tipo di pagamento

Tabella 2: tipi di vincita

0	Nessuna vincita
1	Cinquina
2	Bingo
3	Premio speciale a progressivo fisso
4	Premio speciale a progressivo incrementale

Tabella 3: codice e descrizione degli errori

I codici minori di 10 identificano errori a causa dei quali non è stato possibile leggere, in parte o in tutto, lo stream del messaggio.

I codici da 10 a 18 sono relativi ai dati nell'header

Codice	Descrizione	messaggio
1	Errore generico lettura Stream	Tutti
2	Errore generico DB	Tutti
3	Firma non verificata	Tutti
10	Codice concessionario inesistente	Tutti
11	Sala virtuale inesistente	Tutti
12	Concessionario non abilitato a giocare nella sala	Tutti
13	Giorno non corretto	Tutti
14	Anno non corretto	Tutti
15	Identificativo partita non corretto	Tutti
16	Tipo messaggio inesistente	Tutti
17	Lunghezza body non corretta	Tutti
18	Codice Concessionario diverso dal mittente	Tutti
141	Conto di gioco già esistente	140
142	User id già esistente	140
143	Data di fine contratto non corretta	140
144	Data di inizio contratto non corretta	140
151	Conto di gioco/user id non corretti	150 160 170
152	Data di rinnovo non corretta	160 210 220
171	Tipo di pagamento inesistente	170
172	Data/ora del pagamento non corretta	170
173	Tipo di vincita inesistente	170
174	Il giocatore non risulta vincente	170
176	La partita non risulta annullata	175
178	Il giocatore risulta vincente, ma il tipo di vincita non è corretto	170
179	Importi non corretto	170

Codice	**Descrizione**	**messaggio**
191	Il concessionario non risulta aver fatto partite in quella giornata di gioco	190
192	Rendiconto non ancora disponibile	190
201	Taglio non corretto	200
202	Durata vendita errata	200
203	Orario di avvio non corretto	200
204	Valore 'premi speciali' errato	200
205	E' obbligatorio disputare una partita con premio a estrazione incrementale	200
206	Parametri partita difformi da quelli indicati dal concessionario di riferimento	200
207	Impossibile creare una partita nella sala perché la vendita della partita precedente non è terminata	200
208	Partita chiusa	200 210 220 230 240 250
209	Partita annullata	200 210 220 230 240 250
211	Tempo di vendita non ancora avviato	210 220 230
212	Tempo di vendita scaduto	210-220
221	Cartelle non comprese nell'intervallo	220
222	Cartelle già acquistate dal giocatore	220
223	Il giocatore non ha richiesto un lotto di cartelle	220
241	Vendita ancora in corso	240 250
242	Montepremi definitivo non ancora richiesto	240 250
243	Estrazione numeri terminata	240
251	Estrazione non ancora richiesta	250
252	Pagamenti premi non pervenuti	250
253	Attendere chiusura partita di altri partecipanti	250

Tabella 4: Messaggi e codici di errore

Messaggio	**Codici di errore possibili**
Tutti	**10 11 12 13 14 15 16 17 18**
140	**141 142 143 144**
150	**151 152**
160	**161**
170	**171 172 173 174 178 179**
175	**176**
190	**191 192**
200	**201-202-203-204-205 206 207-208-209**
210	**161 208 209 211 212**
220	**161 208 209 211-212-221-222 223**
230	**208 209 211**
240	**208 209 211 241 242 243**
250	**208 209 211 241 242 251 252 253**

07A04622

DECRETO 23 maggio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 47.430 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2006, 23 gennaio, 20 febbraio, 22 marzo e 19 aprile 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di un'undicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 20 dicembre 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 20 dicembre 2006.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 20 dicembre 2006, entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 dicembre 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo

massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 dicembre 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2007, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 2007.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 dicembre 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04740

DECRETO 23 maggio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.430 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 giugno, 21 luglio e 23 ottobre 2006, 23 gennaio 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 21 luglio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 luglio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6 - ultimo comma del decreto 21 giugno 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 luglio 2006, entro le ore 11 del giorno 29 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 luglio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 21 luglio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 maggio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato

aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i «decennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 77 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A04741

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 marzo 2007.

Limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate, quinclorac, nel territorio della regione Piemonte, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articolo 5, comma 20.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 5, comma 20, del citato decreto legislativo, secondo il quale, allo scopo di proteggere le risorse idriche vulnerabili, il Ministro della salute, su documentata richiesta delle regioni e delle province autonome, sentita la Commissione di cui all'art. 20 dello stesso decreto legislativo, può disporre limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, in aree specifiche del territorio, per prodotti fitosanitari autorizzati;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e in particolare l'allegato 7, che definisce i criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e i relativi aspetti metodologici, in applicazione dell'art. 5, comma 21 del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Piemonte del 17 giugno 2003, n. 287-20269,

recante «Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»;

Visti i pareri della Commissione consultiva prodotti fitosanitari, espressi nelle sedute del 28 aprile 2004 e del 16 marzo 2005;

Visti i pareri del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico della Commissione consultiva prodotti fitosanitari, costituito appositamente per l'esame dell'argomento, riunitosi il 14 maggio 2004, il 16 dicembre 2004 e il 28 aprile 2005;

Visto in particolare il parere della citata riunione del Gruppo di lavoro del 28 aprile 2005, nella quale sono stati ascoltati anche gli esperti della regione Piemonte, come previsto dall'art. 5, comma 20, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Vista la nota della Regione Piemonte del 13 luglio 2005, integrata dalla nota del 29 dicembre 2005, che ha condiviso le conclusioni del Gruppo di lavoro circa le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide. molinate, quinclorac;

Visti i pareri del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio pervenuti in data 5 aprile 2004, 26 luglio 2005 e 9 novembre 2005, con cui è stato espresso parere favorevole all'adozione dei provvedimenti richiesti dalla Regione Piemonte per le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate e quinclorac mentre si è ritenuto necessario approfondire l'esame tecnico-scientifico per le sostanze attive alaclor, oxadiazon, propanile e terbutilazina indicate nella citata deliberazione;

Visto il parere conclusivo della Commissione Consultiva Prodotti Fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Limitazioni di impiego per la sostanza attiva bentazone

1. È vietato l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti bentazone nelle aree precisate nell'allegato 1.

2. In tutte le altre aree del territorio piemontese, è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti bentazone sulla coltura del riso coltivato in sommersione.

Art. 2.

Limitazioni di impiego per la sostanza attiva cinosulforon

1. Nelle aree precisate nell'allegato 1, l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti cinosulfuron è consentito sulla stessa particella catastale esclusivamente ad anni alterni.

2. Nell'anno in cui essi non potranno essere utilizzati, si dovranno impiegare prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive non considerate vulneranti ai sensi del presente decreto.

3. L'impiego di prodotti fitosanitari contenenti cinosulfuron è comunque consentito fino al 31 dicembre 2007, conformemente a quanto stabilito nel decreto dirigenziale del 25 marzo 2004.

Art. 3.

Limitazioni di impiego per la sostanza attiva dimetenamide

1. È vietato l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti dimetenamide nelle aree precisate nell'allegato 1.

Art. 4.

Limitazioni di impiego per la sostanza attiva molinate

1. È vietato l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti molinate nelle aree precisate nell'allegato 1.

Art. 5.

Limitazioni di impiego per la sostanza attiva quinclorac

1. È consentito un impiego annuale di prodotti fitosanitari ad una dose massima di 1,2 litri/ettaro utilizzando formulati con una concentrazione del 22% di quinclorac (è possibile l'impiego di altri prodotti fitosanitari a concentrazioni diverse purché la quantità di sostanza attiva per ettaro resti invariata) nelle aree precisate nell'allegato 1.

2. L'impiego di prodotti fitosanitari contenenti quinclorac è consentito fino al 31 dicembre 2007, conformemente a quanto stabilito nel decreto dirigenziale del 25 marzo 2004.

Art. 6.

Obblighi

I. Nelle aree oggetto di intervento è obbligatorio conservare per due anni la documentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, art. 42, comma 3, relativo ai dati di produzione, vendita ed utilizzazione.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 marzo 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 39

ALLEGATO 1

ZONE IDROGEOLOGICAMENTE SEPARATE (Z.I.S.), FOGLI DI MAPPA E RELATIVI COMUNI DI APPARTENENZA, PRODOTTI FITOSANITARI

Z.I.S.	Codice ISTAT	Comune	Fogli di mappa ricadenti nelle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari	Prodotti fitosanitari sottoposti a limitazioni
Provincia di Torino				
VC03	001143	Maglione	019	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	001148	Mazzè	037, da 076 a 079	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	001293	Verolengo	043	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	001294	Verrua Savoia	001, da 006 a 008, 010, 011	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	001304	Villareggia	da 003 a 005, da 007 a 035	Bentazone, Cinosulfuron
Provincia di Vercelli				
NO02	002003	Albano Vercellese	008	Bentazone, Cinosulfuron
VC01	002003	Albano Vercellese	da 001 a 007, da 009 a 013	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002004	Alice Castello	da 005 a 007, da 009 a 033	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC01	002006	Arborio	da 001 a 023	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
NO02	002006	Arborio	024	Bentazone, Cinosulfuron
VC02	002007	Asigliano Vercellese	da 001 a 028	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC01	002009	Balocco	da 001 a 012, 014, 015, 017, 018	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	002009	Balocco	013, 016, 020	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC02	002011	Bianzè	da 001 a 013, da 018 a 024, da 028 a 034, 038, da 042 a 045	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002011	Bianzè	da 014 a 017, da 025 a 027, da 035 a 037, da 039 a 041, da 046 a 048	Bentazone, Cinosulfuron
VC02	002015	Borgo d'Ale	007, 011, da 013 a 024, da 027 a 040	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002015	Borgo d'Ale	025, 026	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	002017	Borgo Vercelli	da 1 a 34	Bentazone, Cinosulfuron
VC01	002021	Buronzo	da 001 a 011, da 013 a 016, 022, 023	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	002021	Buronzo	012, da 017 a 021, da 024 a 026	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC02	002030	Caresana	da 001 a 004, da 006 a 011, da 013 a 015, 018, 019, 023, 024, 028, 029	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002030	Caresana	012, 016, 017, da 020 a 022, da 025 a 027	Bentazone, Cinosulfuron
VC01	002031	Caresanablot	001	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002031	Caresanablot	da 002 a 012	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002032	Carisio	015, da 022 a 024, da 031 a 033, 035, 036	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	002032	Carisio	da 001 a 014, da 016 a 020, da 025 a 028, 034	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC04	002033	Casanova Elvo	da 001 a 010	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC02	002033	Casanova Elvo	da 011 a 017	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002042	Cigliano	da 001 a 030	Bentazone, Cinosulfuron
VC01	002045	Collobiano	da 001 a 003, 007	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002045	Collobiano	012	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	002045	Collobiano	da 004 a 006, da 008 a 011	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac

Z.I.S.	Codice ISTAT	Comune	Fogli di mappa ricadenti nelle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari	Prodotti fitosanitari sottoposti a limitazioni
VC02	002047	Costanzana	da 001 a 007	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002047	Costanzana	da 008 a 021	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	002049	Crescentino	da 001 a 041	Bentazone, Cinosulfuron
VC02	002052	Crova	da 001 a 020	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002054	Desana	da 001 a 020	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002058	Fontanetto Po	da 001 a 025	Bentazone, Cinosulfuron
VC01	002059	Formigliana	***sezione censuaria di Formigliana:*** 002, 010	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	002059	Formigliana	***sezione censuaria di Formigliana:*** 001, da 003 a 009, 011 ***sezione censuaria di Lista:*** da 001 a 011	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC01	002061	Gattinara	da 012 a 014, da 021 a 086	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
NO02	002062	Ghislarengo	012, 014	Bentazone, Cinosulfuron
VC01	002062	Ghislarengo	da 001 a 011, 013	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
NO02	002065	Greggio	013	Bentazone, Cinosulfuron
VC01	002065	Greggio	da 001 a 012	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002067	Lamporo	da 001 a 011	Bentazone, Cinosulfuron
VC01	002068	Lenta	da 001 a 045	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002070	Lignana	da 001 a 020	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002071	Livorno Ferraris	da 001 a 063	Bentazone, Cinosulfuron
VC01	002072	Lozzolo	012, da 015 a 022	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002079	Moncrivello	da 010 a 013, da 017 a 020	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	002082	Motta dei Conti	da 001 a 009	Bentazone, Cinosulfuron
VC02	002082	Motta dei Conti	da 010 a 012, da 014 a 016	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002088	Olcenengo	da 001 a 022	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC01	002089	Oldenico	da 001 a 008	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
NO02	002089	Oldenico	009	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	002090	Palazzolo Vercellese	da 001 a 011, da 013 a 016	Bentazone, Cinosulfuron
VC02	002091	Pertengo	da 001 a 005, 007, 008	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002091	Pertengo	006	Bentazone, Cinosulfuron
VC02	002093	Pezzana	da 001 a 006, da 008 a 021	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002104	Prarolo	da 001 a 012	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC01	002108	Quinto Vercellese	009	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002108	Quinto Vercellese	da 001 a 008, da 010 a 012	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002115	Rive	004	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002115	Rive	da 001 a 003, da 005 a 009	Bentazone, Cinosulfuron
VC01	002116	Roasio	***sezione censuaria di Roasio:*** 008, 013, 014, 016, 018, 019, da 021 a 023, 026, 029, da 035 a 074	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002118	Ronsecco	da 001 a 030	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate

Z.I.S.	Codice ISTAT	Comune	Fogli di mappa ricadenti nelle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari	Prodotti fitosanitari sottoposti a limitazioni
VC01	002122	Rovasenda	da 001 a 028	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002126	Salasco	da 001 a 012	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002127	Sali Vercellese	da 001 a 009	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002128	Saluggia	da 001 a 024, da 026 a 029, da 031 a 035	Bentazone, Cinosulfuron
VC02	002131	San Germano Vercellese	da 001 a 031	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC01	002035	San Giacomo Vercellese	da 001 a 011	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC02	002133	Santhià	005, 006, da 012 a 049	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	002133	Santhià	da 001 a 004	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC02	002142	Stroppiana	da 001 a 016	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002142	Stroppiana	da 017 a 021	Bentazone, Cinosulfuron
VC02	002147	Tricerro	001, 002	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002147	Tricerro	da 003 a 014	Bentazone, Cinosulfuron
VC02	002148	Trino	002, 003, da 009 a 012, da 014 a 016	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC03	002148	Trino	001, da 004 a 008, 013, da 017 a 069	Bentazone, Cinosulfuron
VC02	002150	Tronzano Vercellese	da 001 a 049	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
NO02	002158	Vercelli	001, 002, 005, 008, da 022 a 025, da 047 a 056, 078	Bentazone, Cinosulfuron
VC02	002158	Vercelli	003, 004, 006, 007, da 009 a 021, da 026 a 046, da 057 a 077, da 079 a 094	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC01	002163	Villarboit	da 001 a 025	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	002163	Villarboit	da 026 a 028	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
NO02	002164	Villata	da 001 a 025	Bentazone, Cinosulfuron
		Provincia di Novara		
NO01	003001	Agrate Conturbia	010, da 020 a 022, 026	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003012	Barengo	007, 008	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003012	Barengo	da 003 a 006, da 009 a 011, da 016 a 018, da 021 a 023, da 025 a 029, da 032 a 034	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003016	Bellinzago Novarese	da 001 a 075	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003018	Biandrate	da 001 a 020	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003021	Bogogno	da 001 a 015	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003023	Borgolavezzaro	da 001 a 035	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003024	Borgomanero	003, 010, 011, da 018 a 020, da 024 a 030, 032	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003024	Borgomanero	004, da 007 a 009, 016, 017, 022, 031	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003026	Briga Novarese	006, 007	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003026	Briga Novarese	002, 005, 008	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003027	Briona	da 008 a 010, da 013 a 016, da 018 a 043	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003030	Caltignaga	da 011 a 036, da 038 a 043	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003030	Caltignaga	da 001 a 010, 037	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003032	Cameri	da 001 a 064	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003036	Carpignano Sesia	da 001 a 026	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003037	Casalbeltrame	da 001 a 007	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003039	Casaleggio Novara	da 001 a 019	Bentazone, Cinosulfuron

Z.I.S.	Codice ISTAT	Comune	Fogli di mappa ricadenti nelle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari	Prodotti fitosanitari sottoposti a limitazioni
NO02	003040	Casalino	da 001 a 072	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003041	Casalvolone	da 001 a 031	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003042	Castellazzo Novarese	da 001 a 022	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003044	Cavaglietto	da 001 a 004, 006, 007	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003045	Cavaglio d'Agogna	003, 004, 007	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003049	Cerano	da 001 a 052	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003055	Cressa	da 001 a 007	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003058	Cureggio	da 002 a 004, 007	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003065	Fara Novarese	da 005 a 007, da 013 a 018	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003066	Fontaneto d'Agogna	003, 011, 023	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003066	Fontaneto d'Agogna	001, 002, 004, 005, 009, 010, da 018 a 020, 022	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003068	Galliate	da 001 a 052	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003069	Garbagna Novarese	da 001 a 018	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003070	Gargallo	001, 004	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003071	Gattico	007, 012	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003073	Ghemme	005, 009, 010, da 015 a 019, da 025 a 028, da 031 a 034, 036, 037	Bentazone, Cinosulfuron
VC01	003073	Ghemme	035, 038	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
NO02	003076	Gozzano	da 009 a 011, da 015 a 017	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003077	Granozzo con Monticello	011	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003077	Granozzo con Monticello	da 001 a 010, 012, 013	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003083	Landiona	da 001 a 014	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003090	Mandello Vitta	da 001 a 011	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003097	Mezzomerico	da 001 a 007, da 010 a 012, 014	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003100	Momo	da 001 a 027, da 037 a 049	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003100	Momo	da 028 a 036	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003104	Nibbiola	da 001 a 017	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003106	Novara	Da 001 a 013, da 017 a 027, da 034 a 052, da 074 a 101, da 112 a 135, da 150 a 169	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003106	Novara	Da 014 a 016, da 028 a 033, da 053 a 073, da 102 a 111, da 136 a 149	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003108	Oleggio	da 010 a 015, 017, da 030 a 040, 042, da 050 a 062	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003129	Recetto	da 001 a 021	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003130	Romagnano Sesia	010, 020, 021, da 026 a 028, 030, 031, 033, da 035 a 040	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003131	Romentino	da 001 a 032	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003134	San Nazzaro Sesia	da 001 a 020	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003135	San Pietro Mosezzo	da 001 a 016	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003138	Sillavengo	da 001 a 016	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003139	Sizzano	da 007 a 016, 018, 019	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003140	Soriso	004, 007	Bentazone, Cinosulfuron
NO01	003141	Sozzago	da 001 a 022	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003143	Suno	da 001 a 019	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003144	Terdobbiate	da 001 a 016	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003146	Tornaco	da 001 a 019, da 021 a 026	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003149	Trecate	da 001 a 062	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003153	Vaprio d'Agogna	da 001 a 020	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003157	Veruno	005, 007, 009, 010	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO01	003158	Vespolate	da 001 a 037	Bentazone, Molinate, Quinclorac
NO02	003159	Vicolungo	da 001 a 022	Bentazone, Cinosulfuron
NO02	003164	Vinzaglio	da 001 a 006	Bentazone, Cinosulfuron

Z.I.S.	Codice ISTAT	Comune	Fogli di mappa ricadenti nelle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari	Prodotti fitosanitari sottoposti a limitazioni
		Provincia di Alessandria		
VC03	006011	Balzola	da 001 a 017	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	006027	Camino	***sezione censuaria di Camino:*** 006, 010	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	006039	Casale Monferrato	da 001 a 028, 031, 035, da 038 a 040	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	006060	Coniolo	da 001 a 007	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	006073	Frassineto Po	da 001 a 007, 015	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	006109	Morano sul Po	da 001 a 021	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	006133	Pontestura	***sezione censuaria di Pontestura:*** da 001 a 003	Bentazone, Cinosulfuron
VC03	006185	Villanova Monferrato	da 001 a 018	Bentazone, Cinosulfuron
		Provincia di Biella		
VC04	096003	Benna	003, da 006 a 008, 015, 016, 021, 022	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC04	096004	Biella	049, 058, 059, da 078 a 087	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC04	096006	Borriana	005	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC01	096007	Brusnengo	008, 011, 012, da 015 a 030	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	096010	Camburzano	004, 008, 011	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC04	096012	Candelo	001, 004, 007, 008, da 017 a 019, 026	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC01	096015	Castelletto Cervo	da 003 a 006, da 009 a 012, da 014 a 025	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	096015	Castelletto Cervo	013	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC02	096016	Cavaglià	017, da 023 a 027	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	096017	Cerreto Castello	da 001 a 003	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC04	096018	Cerrione	001, 003, 011, 019, 020, 022, 028	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC01	096020	Cossato	da 006 a 012, 014, 015, da 018 a 020, 028, 029, 035	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	096020	Cossato	da 032 a 034, 038, 039, 042	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC01	096027	Gifflenga	002	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	096027	Gifflenga	001, 003	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC01	096029	Lessona	007, 025	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	096031	Massazza	003, 007, 008, 013, 014	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC01	096032	Masserano	da 044 a 046, 048, 049, da 051 a 053, da 055 a 069	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	096035	Mongrando	da 007 a 009, 017, da 019 a 021, da 023 a 026, da 039 a 043, 046	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC04	096037	Mottalciata	001, 007, da 010 a 012, 017, da 019 a 022, 026, 028, 030	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC04	096040	Occhieppo Inferiore	da 001 a 010	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC04	096041	Occhieppo Superiore	007, 008	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC02	096058	Salussola	044, 048	Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate
VC04	096058	Salussola	da 013 a 019, da 024 a 027, 033, 042, 043	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC04	096071	Valdengo	da 007 a 013	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC04	096077	Vigliano Biellese	da 003 a 018	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac
VC04	096079	Villanova Biellese	002, da 004 a 009	Cinosulfuron, Molinate, Quinclorac

07A04589

DECRETO 3 aprile 2007.

Assegnazione alle regioni di 1.000 mln di euro a norma dell'articolo 1, comma 278 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 278 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che stabilisce che il livello complessivo della spesa del servizio sanitario nazionale al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 e che criteri e modalità concessive sono definiti con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 26 ottobre 2006 avente ad oggetto l'individuazione dei criteri per il riparto di 1.000 milioni di euro tra le regioni che stipulano accordi diretti al contenimento della spesa sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2007;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto che dispone che l'accesso alle risorse è riservato alle Regioni che nel periodo 2001-2004 hanno fatto registrare un disavanzo medio annuo pari o superiore al 5 per cento del finanziamento spettante alla regione in base alle risultanze del Tavolo di verifica degli adempimenti;

Visto l'art. 2, comma 2, del richiamato decreto che definisce le modalità di richiesta di ammissione alle risorse;

Visto l'art. 2, comma 3, del medesimo decreto che disciplina le modalità di emanazione del decreto interministeriale di riparto delle somme ed in particolare alla lettera *b)* stabilisce che le Regioni provvedono entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di riparto alla sottoscrizione di apposito accordo;

Vista la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che con riferimento a quanto disposto dal citato decreto 26 ottobre 2006 propone il riparto delle somme fra le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia e Sardegna, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 9 e 10 marzo 2006;

Ritenuto di accogliere la proposta della suddetta Conferenza con riferimento all'individuazione delle somme spettanti, fermo restando che l'attribuzione delle medesime è condizionata alla sottoscrizione degli specifici accordi, come previsto dal richiamato art. 3, comma 3, lettera *b)*;

Considerato che le Regioni Lazio, Abruzzo, Molise e Campania hanno già sottoscritto gli Accordi con lo Stato per il rientro dai deficit strutturali e che pertanto i sessanta giorni previsti per la sottoscrizione degli accordi, come indicato nel richiamato art. 2, comma 3, lettera *b)* decorrono per le sole regioni Sicilia e Sardegna;

Visto infine l'art. 3, comma 1, che prevede che in presenza di eventuali disponibilità residue, conseguenti alla mancata sottoscrizione degli accordi entro i termini stabiliti, le somme sono riassegnate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

1. L'importo di 1.000 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 278 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è assegnato alle seguenti regioni per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

Lazio	400.555.418
Abruzzo	31.319.830
Molise	22.343.600
Campania	383.764.213
Sicilia	153.223.604
Sardegna	8.793.335
	1.000.000.000

2. All'erogazione si provvederà con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA-SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 269

07A04663

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 maggio 2007.

Modifica del decreto 11 aprile 2007, recante: «Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto».

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 4831 dell'11 aprile 2007 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto;

Vista la nota del 27 aprile 2007 del signor Tranquillo Antonio Trenta con la quale comunica che, per mero errore di trascrizione, è stato indicato quale rappresentante dei lavoratori, designato dalla UIL, il signor Antonio Tranquillo;

Ritenuto di dover provvedere alla variazione segnalata;

Decreta:

di modificare il proprio decreto direttoriale n. 4831 dell'11 aprile 2007 nel senso che è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. il signor Tranquillo Antonio Trenta, designato dalla UIL in rappresentanza dei lavoratori invece di Antonio Tranquillo, indicato per mero errore.

Taranto, 9 maggio 2007

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

07A04668

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 marzo 2007.

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2007 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 4 lettera *c)* dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese;

Visto l'art. 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, così come modificato dall'art. 12 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 e dall'art. 4, comma 4, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 il quale stabilisce che le disposizioni contenute nella lettera *d)* del comma 4 dell'art. 18 della citata legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, si applicano agli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di Registro delle imprese;

Tenuto conto della situazione economica generale e della politica adottata dal Governo, diretta al contenimento della spesa pubblica;

Considerato che anche il sistema camerale è chiamato a partecipare alla realizzazione del programma del Governo per una riduzione degli oneri a carico delle imprese;

Sentite, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2007, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 80,00.

2. Per le imprese con ragione di società semplice non agricola il diritto annuale è dovuto nella misura di € 144,00.

3. Per le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 il diritto annuale è dovuto nella misura di € 170,00.

Art. 3.

1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2006 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato da €	a €	Aliquote
fino a	516.456,00	€ 373,00 (misura fissa)
oltre 516.456,00	2.582.284,00	0,0070%
oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%
oltre 51.645.689,00		0,0005% (fino ad un massimo di € 77.500,00)

2. Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 1, deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2006, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2006. Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo derivante dall'applicazione dalle aliquote di cui al comma 1, nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2006.

Art. 4.

1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel corso del 2007 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2007 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, i seguenti diritti:

imprese individuali; € 93;

società cooperative; € 93;

consorzi; € 93;

società di persone; € 170;

società di capitali; € 373.

3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2007, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 2.

Art. 5.

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 120,00.

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.

3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 110,00.

4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.

Art. 7.

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2007, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2006, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

4,7% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;

6,8% oltre € 10.329.138,00.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 50% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unità locali, e per il restante 50% per la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dello esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2007

Il vice Ministro dello sviluppo economico
D'ANTONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 309

07A04665

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Mantova, nel giorno 14 maggio 2007, a causa di assemblea sindacale.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di Mantova ha comunicato, con nota n. 1255 dell'11 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 14 maggio 2007, a causa di assemblea sindacale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 12 maggio 2007, protocollo n. 1083/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 16 maggio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A04573

PROVVEDIMENTO 16 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Brescia, nel giorno 14 maggio 2007, a causa di assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacale e RSU.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di Brescia ha comunicato, con nota UP BS/0003086/07 del 14 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 14 maggio 2007, a causa di assemblea del personale indetta delle organizzazioni sindacali e RSU.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 15 maggio

2007, protocollo n. 1104/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 16 maggio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A04574

PROVVEDIMENTO 16 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Cremona, nel giorno 14 maggio 2007, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale ACI di Cremona ha comunicato, con nota n. 193/D/ms del 10 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 14 maggio 2007, per assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota dell'11 maggio 2007, protocollo n. 1076/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 16 maggio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A04575

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2007.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 2007, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il Contenzioso Tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di aprile 2007, come segue:

Medie mensili in Euro riferite al mese di Aprile 2007

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	66,9396
ALBANIA	Lek	ALL	47	126,129
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	95,6076
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	107,99
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,64936
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,40588
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	5,06921
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	4,17629
ARMENIA	Dram	AMD	246	490,253
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,41939
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,63363
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZN	271	1,17216
BAHAMAS	Dollaro Bahamas	BSD	135	1,35162
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,509559
BANGLADESH	Taka	BDT	174	93,2123
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,70323
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,65008
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,35162
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	56,9744
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYR	263	2897,03
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,8034
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	8,34167
BRASILE	Real	BRL	234	2,74901
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,04762
BULGARIA *	Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1408,9
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5480,83
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,53342
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,10832
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,0148
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	718,605
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,44
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,581484
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2897,87
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	758,871
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,97355
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1257,99
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	702,286

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,39666
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,35162
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,45297
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,64936
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	43,6479
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,69288
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,8266
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,96359
ERITREA	Nakfa	ERN	243	20,2742
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	11,9651
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,679337
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,18029
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	64,4212
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,888816
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	37,3298
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,28691
GHANA	Cedi	GHC	111	12517,4
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	91,5959
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	160,685
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,679337
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	240,211
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,958296
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,64936
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	10,359
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	5951,74
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	273,628
HAITI	Gourde	HTG	151	49,0192
HONDURAS	Lempira	HNL	118	25,5388
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,5634
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	56,9744
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	12291
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	12497,9
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1717,6
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	88,3563
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,51772
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	164,783
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	92,636
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	51,4296
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,390871
LAOS	Kip	LAK	154	13007,6
LESOTHO	Loti	LSL	172	9,60894
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,703563
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	2038,3
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	82,5569
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,71917
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10,8803
MACEDONIA	Denar Macedonia	MKD	236	61,2908
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2547,48

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	188,966
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,64487
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	17,3007
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,1968
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	361,749
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	43,2479
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,8511
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,8374
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1573,97
MOZAMBICO	Metical	MZN	272	34,8752
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,67737
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	9,60894
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	91,4876
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	24,6798
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	081	172,847
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	8,11939
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,83935
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,520275
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	82,0718
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,35162
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4,09581
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6790,09
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,29723
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,332
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,81436
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,9195
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,679337
ROMANIA *	Leu	RON	270	3,33378
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	34,9054
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	738,648
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	10,3263
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,64123
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,679337
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	17983,9
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA	Dinaro Serbo	RSD	274	80,6119
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	8,25068
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	4043,91
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,04762
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	70,5678
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	33,4911
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1835,26
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	148,018
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,64936
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,64936
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,64936
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,35162
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	9,60894
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	271,02
SUDAN	Sterlina Sudanese	SDG	275	2,7102

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,71019
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,23722
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,63746
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	9,60894
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,64827
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	44,8112
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1707,72
THAILANDIA *	Baht	THB	73	44,0097
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,65495
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	TTD	166	8,50873
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,74962
TURCHIA *	Lira Turca	TRY	267	1,83619
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	7028,4
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,80502
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2336,6
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	245,997
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	32,4491
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1691,18
VANUATU	Vatu	VUV	208	139,918
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2902,32
VIETNAM	Dong	VND	145	21677,2
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	268,714
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5632,77
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	337.904

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il direttore centrale: BUSA

07A04666

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 23 maggio 2007.

Rettifica dell'allegato A al decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004, relativo ai beni immobiliari di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legge 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2. del decreto legge n.351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 41901 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al

decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota prot. n. 43/usc./2004 del 20 dicembre 2004;

Vista la nota prot. n. 5771 del 14 maggio 2007 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato A del suddetto decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004 relativamente all'esatta identificazione dell'immobile sito in Bologna, Via Boldrini 1 - 3, Gall. 2 Ago. 80 1-2-3 di cui alle pagg. 82 e 83 della citata *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 41901 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003. n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001.

Decreta:

Art. 1.

L'esatta identificazione dell'intero immobile sito in Bologna, via Boldrini 1 - 3, Gall. 2 Ago. 80 1-2-3 di cui alle pagg. 82 e 83 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004 è la seguente:

Emilia Romagna - Bologna - via Cesare Boldrini n. 3-3a-3b / Galleria II agosto 1980 n. 5-5a-2-2a / Viale Pietro Pietramellara s.n.c. e p.zza XX settembre s.n.c. - C.F. - foglio 159 - mappale 30, subalterni: 11, 12, 72, 130, 131, 132 e mappale 195, subalterni: 43 (graffato con il subalterno 131 del mappale 30) e 54.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il direttore: SPITZ

07A04721

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 maggio 2007.

Modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo gadodiamide.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party, il gruppo europeo di farmacovigilanza del gennaio 2007, del febbraio 2007 e del marzo 2007 riguardante la associazione dei medicinali contenenti gadodiamide con la fibrosi sistemica nefrogenica (NSF) in pazienti con funzionalità renale severamente o moderatamente compromessa;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo gadodiamide;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti il principio attivo gadodiamide, autorizzate con procedura nazionale, di integrare le informazioni del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo secondo quanto indicato negli allegati I, II che costituiscono parte della presente determinazione.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per le specialità medicinali contenenti gadodiamide dovranno essere apportate immediatamente per il Riassunto delle

caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina.

3. Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo delle specialità medicinali contenenti gadodiamide autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno riportare quanto indicato negli allegati I, II della presente determina.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

MODIFICHE DA APPORTARE NELLA SEZIONE PERTINENTE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI CONTENENTI IL PRINCIPIO ATTIVO: GADODIAMIDE

Sez. 4.3 Controindicazioni

[.......]

Gadodiamide è controindicata in pazienti con funzionalità renale gravemente compromessa (GFR 30 < l/min/1.73m^2) e nei pazienti che sono stati o sono in attesa di essere sottoposti a trapianto di fegato (vedi Sezione 4.4 per le avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego).

[.......]

Sez. 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego.

[......]

Pazienti con funzionalità renale gravemente compromessa e pazienti sottoposti a trapianto di fegato: sono stati segnalati casi di fibrosi sistemica nefrogenica (NSF) associati all'esposizione a gadodiamide e ad altri mezzi di contrasto a base di gadolinio in pazienti con funzionalità renale gravemente compromessa (GFR < 30 ml/min/1.73m^2) e nei pazienti che sono stati o sono in attesa di essere sottoposti a trapianto di fegato. Per tale ragione, gadodiamide non deve essere utilizzata in questo tipo di pazienti (vedi Sezione 4.3 controindicazioni). Sono stati segnalati casi di NSF anche in pazienti con insufficienza renale di grado moderato (GFR < 60 ml/min/1.73m^2) associati all'esposizione a gadodiamide.

Gadodiamide deve essere utilizzata in questo tipo di pazienti solo dopo attenta valutazione.

L'emodialisi effettuata subito dopo la somministrazione di gadodiamide in pazienti già sottoposti ad emodialisi può essere utile per rimuovere gadodiamide dall'organismo. Non ci sono evidenze invece che supportino l'utilizzo dell'emodialisi per la prevenzione o il trattamento dell'NSF in pazienti che non stiano già effettuando l'emodialisi.

Neonati e bambini: a causa di una funzionalità renale non ancora completamente matura nei neonati e nei bambini fino ad un anno di età gadodiamide deve essere utilizzata solo dopo attenta valutazione.

Sez. 4.8 Effetti indesiderati

[.......]

Sono stati segnalati casi di NSF (fibrosi sistemica nefrogenica) dopo somministrazione di gadodiamide.

[.......]

ALLEGATO II

MODIFICHE DA APPORTARE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI CONTENENTI IL PRINCIPIO ATTIVO: GADODIAMIDE

Controindicazioni.

[.......]

Gadodiamide è controindicata in pazienti con funzionalità renale gravemente compromessa (GFR <30 ml/min/1.73m^2) e nei pazienti che sono stati o sono in attesa di essere sottoposti a trapianto di fegato (vedi paragrafo precauzioni di impiego).

Precauzioni d'impiego.

[.......]

Pazienti con funzionalità renale gravemente compromessa e pazienti sottoposti a trapianto di fegato: sono stati segnalati casi di fibrosi sistemica nefrogenica (NSF) associati all'esposizione a gadodiamide e ad altri mezzi di contrasto a base di gadolinio in pazienti con funzionalità renale gravemente compromessa (GFR < 30 ml/min/1.73m^2) e nei pazienti che sono stati o sono in attesa di essere sottoposti a trapianto di fegato. Per tale ragione, gadodiamide non deve essere utilizzata in questo tipo di pazienti (vedi paragrafo controindicazioni).

L'emodialisi effettuata subito dopo la somministrazione di gadodiamide in pazienti già sottoposti a emodialisi può essere utile per rimuovere gadodiamide dall'organismo.

Non ci sono evidenze invece che supportino l'utilizzo dell'emodialisi per la prevenzione o il trattamento della NSF in pazienti che non stiano già effettuando l'emodialisi.

Sono stati segnalati casi di NSF anche in pazienti con insufficienza renale di grado moderato (GFR <60 ml/min/1.73m^2) associati all'esposizione a gadodiamide.

Gadodiamide deve essere utilizzata in questo tipo di pazienti solo dopo attenta valutazione.

Neonati e bambini: a causa di una funzionalità renale non ancora completamente matura nei neonati e nei bambini fino ad 1 anno di età gadodiamide deve essere utilizzata solo dopo attenta valutazione.

[.......]

Effetti indesiderati.

[.......]

Sono stati riportati casi di NSF dopo somministrazione di gadodiamide.

[.......]

07A04590

DETERMINAZIONE 16 maggio 2007.

Modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo gadoterico.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party, il gruppo europeo di farmacovigilanza del gennaio 2007 e del marzo 2007 riguardante la associazione dei medicinali contenenti acido gadoterico con la fibrosi sistemica nefrogenica (NSF) in pazienti con funzionalità renale severamente compromessa;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo acido gadoterico;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti il principio attivo acido gadoterico, autorizzate con procedura nazionale, di integrare le informazioni del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo secondo quanto indicato negli allegati I e II, che costituiscono parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per le specialità medicinali contenenti acido gadoterico dovranno essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina.

3. Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo delle specialità medicinali contenenti acido gadoterico autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno riportare quanto indicato negli allegati I e II della presente determina.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determina. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

MODIFICHE DA APPORTARE NELLA SEZIONE PERTINENTE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI CONTENENTI IL PRINCIPIO ATTIVO: ACIDO GADOTERICO

Sez. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d'uso.

[.......]

Sono stati segnalati casi di fibrosi sistemica nefrogenica (NSF) associati all'uso di mezzi di contrasto a base di gadolinio in pazienti con funzionalità renale gravemente compromessa (GFR <30 ml/min/1.73m^2).

Siccome sussiste la possibilità che NSF si sviluppi dopo somministrazione di acido gadoterico,l'opportunità di somministrare il prodotto in questi pazienti dovrebbe essere attentamente valutata.

L'emodialisi effettuata subito dopo la somministrazione di acido gadoterico in pazienti già sottoposti ad emodialisi può essere utile per rimuovere l'acido gadoterico dall'organismo. Non ci sono evidenze invece che supportino l'utilizzo dell'emodialisi per la prevenzione o il trattamento dell'NSF in pazienti che non stiano già effettuando l'emodialisi.

[.......]

ALLEGATO II

MODIFICHE DA APPORTARE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DELLE SPECIALITÀMEDICINALI CONTENENTI IL PRINCIPIO ATTIVO: ACIDO GADOTERICO

Avvertenze speciali

[.......]

Sono stati segnalati casi di fibrosi sistemica nefrogenica (NSF) associati all'uso di mezzi di contrasto a base di gadolinio in pazienti con funzionalità renale gravemente compromessa (GFR <30 ml/min/1.73m^2).

Siccome sussiste la possibilità che NSF si sviluppi dopo somministrazione di acido gadoterico, l'opportunità di somministrare il prodotto in questi pazienti dovrebbe essere attentamente valutata.

L'emodialisi effettuata subito dopo la somministrazione di acido gadoterico in pazienti già sottoposti ad emodialisi può essere utile per rimuovere l'acido gadoterico dall'organismo. Non ci sono evidenze invece che supportino l'utilizzo dell'emodialisi per la prevenzione o il trattamento dell'NSF in pazienti che non stiano già effettuando l'emodialisi.

[.......]

07A04591

DETERMINAZIONE 16 maggio 2007.

Modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo gadoteridolo.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party, il gruppo europeo di farmacovigilanza del gennaio 2007 e del marzo 2007 riguardante la associazione dei medicinali contenenti gadoteridolo con la fibrosi sistemica nefrogenica (NSF) in pazienti con funzionalità renale severamente compromessa;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo gadoteridolo;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti il principio attivo gadoteridolo, autorizzate con procedura nazionale, di integrare le informazioni del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo secondo quanto indicato negli allegati I e II, che costituiscono parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per le specialità medicinali contenenti gadoteridolo dovranno essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina .

3. Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo delle specialità medicinali contenenti gadoteridolo autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno riportare quanto indicato negli allegati I e II, della presente determina.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determina. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

MODIFICHE DA APPORTARE NELLA SEZIONE PERTINENTE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI CONTENENTI IL PRINCIPIO ATTIVO GADOTERIDOLO

Sez. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d'uso

[.......]

Sono stati segnalati casi di fibrosi sistemica nefrogenica (NSF) associati all'uso di mezzi di contrasto a base di gadolinio in pazienti con funzionalità renale gravemente compromessa (GFR < 30 ml/min/1.73m^2).

Siccome sussiste la possibilità che NSF si sviluppi dopo somministrazione di gadoteridolo, l'opportunità di somministrare il prodotto in questi pazienti dovrebbe essere attentamente valutata.

L'emodialisi effettuata subito dopo la somministrazione di gadoteridolo in pazienti già sottoposti ad emodialisi può essere utile per rimuovere gadoteridolo dall'organismo. Non ci sono evidenze invece che supportino l'utilizzo dell'emodialisi per la prevenzione o il trattamento dell'NSF in pazienti che non stiano già effettuando l'emodialisi.

[.......]

ALLEGATO II

MODIFICHE DA APPORTARE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI CONTENENTI IL PRINCIPIO ATTIVO: GADOTERIDOLO

Avvertenze speciali

[........]

Sono stati segnalati casi di fibrosi sistemica nefrogenica (NSF) associati all'uso di mezzi di contrasto a base di gadolinio in pazienti con funzionalità renale gravemente compromessa (GFR < 30 ml/min/1.73m^2).

Siccome sussiste la possibilità che NSF si sviluppi dopo somministrazione di gadoteridolo l'opportunità di somministrare il prodotto in questi pazienti dovrebbe essere attentamente valutata.

L'emodialisi effettuata subito dopo la somministrazione di gadoteridolo in pazienti già sottoposti ad emodialisi può essere utile per rimuovere il gadoteridolo dall'organismo. Non ci sono evidenze invece che supportino l'utilizzo dell'emodialisi per la prevenzione o il trattamento dell'NSF in pazienti che non stiano già effettuando l'emodialisi.

[.......]

07A04592

DETERMINAZIONE 23 maggio 2007.

Inserimento del medicinale interferone alfa ricombinante nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento della trombocitemia essenziale per i pazienti non candidabili ai trattamenti ora disponibili sul mercato.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale interferone alfa ricombinante, già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può tuttora costituire una valida alternativa terapeutica nel trattamento della trombocitemia essenziale per i pazienti non candidabili ai trattamenti ora disponibili sul mercato;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione dell'8 e 9 maggio 2007 - Verbale n. 43;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale interferone alfa ricombinante nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento della trombocitemia essenziale per i pazienti non candidabili ai trattamenti ora disponibili sul mercato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale interferone alfa ricombinante è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento della trombocitemia essenziale per i pazienti non candidabili ai trattamenti ora disponibili sul mercato, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il direttore generale: MARTINI

Allegato 1

Denominazione: interferone alfa ricombinante.

Indicazione terapeutica: trattamento della trombocitemia essenziale per i pazienti non candidabili ai trattamenti ora disponibili sul mercato.

Criteri di inclusione: pazienti affetti da trombocitemia essenziale che non rispondono o per i quali sia controindicato l'uso di altre terapie disponibili.

Criteri di esclusione: nessuno.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Costo indicativo del trattamento: il farmaco è a carico del S.S.N. in quanto distribuito in Italia in Classe A.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli artt. 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

Art. 4.: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

Art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

Art. 6.: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3, 6, 9 e 12 mesi
anamnesi	+	+
es. obiettivo	+	+
peso corporeo	+	+
es. emocromocitometrico (piastrine incluse)	+	+
glicemia	+	+
azotemia	+	+
creatininemia	+	+
test di funzionalità tiroidea	+	+ *(a)*
eventi avversi		+

(a) a sei e nove mesi.

07A04728

DETERMINAZIONE 23 maggio 2007.

Inserimento del medicinale eculizumab (Soliris) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento dei pazienti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Le evidenze dei benefici clinici di Soliris nel trattamento di pazienti con EPN si limitano a pazienti che hanno ricevuto in precedenza trasfusioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che al medicinale eculizumab (Soliris), in avanzata fase di registrazione negli USA ed in Europa, è stato riconosciuto lo status di «orphan drug» per l'indicazione terapeutica: trattamento dei pazienti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Le evidenze dei benefici clinici di Soliris nel trattamento di pazienti con EPN si limitano a pazienti che hanno ricevuto in precedenza trasfusioni, patologia per la quale non esiste ad oggi una valida alternativa terapeutica;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale, in attesa di una sua prossima commercializzazione in Europa e, quindi, sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 3 e 4 aprile 2007 - Verbale n. 42;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale eculizumab (Soliris) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento dei pazienti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Le evidenze dei benefici clinici di Soliris nel trattamento di pazienti con EPN si limitano a pazienti che hanno ricevuto in precedenza trasfusioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di

direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale eculizumab (Soliris) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: trattamento dei pazienti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Le evidenze dei benefici clinici di Soliris nel trattamento di pazienti con EPN si limitano a pazienti che hanno ricevuto in precedenza trasfusioni, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Denominazione: eculizumab (Soliris) - (Alexion Europe SAS).

Indicazione terapeutica: Soliris (eculizumab) è indicato per il trattamento dei pazienti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Le evidenze dei benefici cinici di Soliris nel trattamento di pazienti con EPN si limitano a pazienti che hanno ricevuto in precedenza trasfusioni.

Criteri di inclusione: diagnosi di EPN confermata da citometria a flusso con almeno una delle seguenti caratteristiche cliniche:

stato anemico da emolisi intravascolare (con LDH aumentato);
episodi emoglobinurici ricorrenti;
sintomi imputabili all'emolisi intravascolare;
elevato rischio trombotico.

Criteri di esclusione: pazienti con infezione da Neissaria Meningiditis in atto o non vaccinati contro Neisseria Meningiditis; pazienti con ipersensibilità a eculizumab, alle proteine murine o a uno qualsiasi degli eccipienti. Eculizumab non è stato testato su donne in gravidanza; pertanto il suo uso in corso di gravidanza non è raccomandato.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: il regime posologico consiste di una fase iniziale di cinque settimane, seguita da una fase di mantenimento. La dose raccomandata durante la fase iniziale è di 600 mg di eculizumab con un'infusione endovenosa di 25-45 minuti alla settimana per le prime quattro settimane, seguita da una dose di 900 mg di eculizumab durante la quinta settimana della fase iniziale. Durante la fase di mantenimento la dose raccomandata di 900 mg di eculizumab va somministrata con un'infusione endovenosa di 25-45 minuti ogni quattordici giorni $\pm$ 2 giorni a partire dalla settima settimana.

L'azione di eculizumab è legata alla sua somministrazione cronica; in caso di sospensione del trattamento ricompaiono segni e sintomi dell'emolisi intravascolare.

Il farmaco, fornito come concentrato per infusione, va somministrato alla concentrazione finale di 5 mg/ml (in cloruro di sodio 0,9% oO destrosio 5% in acqua). Dopo l'infusione i pazienti devono essere tenuti sotto osservazione per un'ora. Se durante la somministrazione di eculizumab si verifica un evento avverso, l'infusione può essere rallentata o sospesa, a discrezione del medico. Se l'infusione viene rallentata, la sua durata totale non deve superare le due ore.

La terapia con eculizumab non deve essere iniziata se almeno due settimane prima della prima dose non è stata eseguita la vaccinazione contro la Neisseria meningitidis con vaccino polivalente.

I pazienti devono essere educati a riconoscere i primi sintomi di allerta per la meningite e a contattare immediatamente un medico nel caso in cui si manifestino.

Il costo indicativo del trattamento per paziente è di 330.000,00 euro/anno.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli artt. 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

Art. 4.: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

Art. 5.: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

Art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamentamento	1, 3, 6, 9 e 12 mesi
Fabbisogno trasfusionale	+	+
LivellidiHb	+	+
Emolisi intravascolare (misurata attraverso l'enzima LDH)	+	+
Incidenza di eventi trombotici	+	+ *(a)*
Incidenza di episodi infettivi	+	+ *(a)*
Incidenza di eventi avversi	+	+ *(a)*

(a) solo a 12 mesi.

07A04729

DETERMINAZIONE 23 maggio 2007.

Inserimento del medicinale bevacizumab (Avastin) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale «bevacizumab» (Avastin), già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una valida alternativa terapeutica nel trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 3 e 4 aprile 2007 - Verbale n. 42;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «bevacizumab» (Avastin) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «bevacizumab» (Avastin) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Denominazione: bevacizumab - (Avastin - Roche S.p.a.).

Indicazione terapeutica: trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare.

Criteri di inclusione: pazienti con maculopatia essudativa e/o glaucoma neovascolare.

Criteri di esclusione: maculopatie non essudative e patologie oculari non caratterizzate da neovascolarizzazione.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: iniezione per via intravitreale di dosaggi dipendenti dalle caratteristiche del paziente e dagli studi pubblicati in letteratura e cioè pari a 1.0, 1.25, 1.5, 2.0 o 2.5 mg. Tali quantità sono somministrate a cadenza mensile e con regimi di somministrazione variabili: una o tre iniezioni iniziali e successive iniezioni sulla base di criteri anatomo-funzionali di persistenza o recidiva della lesione neovascolare.

Costo indicativo del trattamento: il farmaco è a carico del S.S.N. in quanto distribuito in Italia in Classe H.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli artt. 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

Art. 4.: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

Art. 5.: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

Art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

I possibili eventi avversi oculari non sono correlabili al farmaco bevacizumab ma alla modalità di somministrazione intravitreale.

Nell'utilizzo intravitreale non sono stati descritti in letteratura eventi avversi oculari e sistemici correlabili al farmaco bevacizumab. Non sono conosciuti i rischi oculari legati al farmaco bevacizumab. Relativamente agli eccipienti utilizzati nella preparazione sistemica, non ci sono ad oggi segnalazioni di possibile tossicità oculare. Non è nota l'opportunità di valutare prima del trattamento o di monitorare dopo il trattamento parametri ematochimici o funzionali sistemici.

Non esistono dati relativi all'uso di questo farmaco durante la gravidanza, l'allattamento, nei bambini e negli adolescenti. Nelle donne in età fertile in cui sia necessario l'utilizzo di questo farmaco deve essere consigliato un trattamento contraccettivo efficace prima dell'inizio del trattamento.

Non esistono dati relativi all'impiego contemporaneo o alternato di diversi farmaci anti-VEGF anche quando somministrati per vie diverse (intravitreale e sistemica). È sconsigliato l'uso di diversi farmaci anti-VEGF.

Nella tabella sono riportate le indagini e la tempistica suggerita per il monitoraggio dei pazienti sottoposti ad iniezione intravitreali di bevacizumab:

Esami	Prima del trattamento	1 mese	2 mesi
OCT/ICGA/FAG	+	+	+
PIO	+	+	+

07A04730

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 16 maggio 2007.

Proroga dei termini di applicazione del regolamento adottato con deliberazione del 30 novembre 2006, recante le procedure di approvazione degli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il Regolamento adottato con propria deliberazione del 30 novembre 2006, recante le procedure di approvazione degli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (di seguito: decreto n. 252/2005) e le istruzioni ai sensi dell'art. 23, comma 4, del medesimo decreto;

Visto l'art. 21 del citato Regolamento che ha limitato l'applicazione del Regolamento stesso alle comunicazioni di adeguamento pervenute alla COVIP entro il 30 aprile 2007;

Rilevata l'esigenza di prorogare le procedure transitorie ivi previste, al fine di consentire di usufruire di dette procedure anche alle forme pensionistiche complementari che intendano avviare il processo di adeguamento alla nuova normativa successivamente alla data del 30 aprile 2007, nonché di regolare le procedure riferite alle modifiche statutarie e regolamentari intervenute successivamente alla predetta data del 30 aprile 2007;

Rilevata l'urgenza di adottare la presente deliberazione, nelle more di una complessiva revisione delle ordinarie procedure di autorizzazione all'esercizio e di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari;

Delibera:

Per l'approvazione degli adeguamenti statutari e regolamentari al decreto n. 252/2005 continuano a trovare applicazione, anche successivamente al 30 aprile 2007, le procedure previste negli articoli da 1 a 13, 18 e 20 del Regolamento adottato con deliberazione COVIP del 30 novembre 2006. Contestualmente alla comunicazione deve essere trasmessa alla COVIP copia della nota informativa unitamente ad attestazione, a firma del legale rappresentante, di conformità della stessa allo Schema predisposto dalla COVIP e alle direttive dalla medesima adottate.

La presentazione alla COVIP di comunicazioni tardive rispetto alla data del 30 aprile 2007, indicata nell'art. 21 del citato Regolamento, preclude, tuttavia, la possibilità di procedere alla raccolta delle adesioni in via anticipata rispetto alla data di approvazione, considerata l'incompatibilità di tale previsione con il compimento entro la data del 30 giugno 2007 dell'ordinario termine previsto dal citato Regolamento per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti. Conseguentemente, le forme pensionistiche complementari che provvederanno a comunicare alla COVIP gli adeguamenti effettuati in data successiva al 30 aprile 2007 potranno procedere alla raccolta delle adesioni solo a seguito dell'avvenuta approvazione dello statuto o del regolamento e previo deposito della nota informativa.

Le procedure relative alle modifiche statutarie e regolamentari che dovessero essere presentate alla COVIP successivamente all'intervenuta approvazione degli adeguamenti al decreto n. 252/2005 continuano ad essere disciplinate secondo i Regolamenti COVIP adottati con deliberazione del 4 dicembre 2003; per le modifiche regolamentari dei PIP si applicano, con i necessari adattamenti, le procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti di cui al Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003. La documentazione da allegare alle istanze presentate ai sensi dei sopra citati regolamenti deve essere integrata con la nota informativa e, per i PIP, con le nuove condizioni generali di contratto, laddove anche tali documenti siano stati oggetto di modifica.

Roma, 16 maggio 2007

Il presidente: SCIMÌA

07A04662

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 9 maggio 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Piero Reis, console onorario del Regno del Belgio in Venezia».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 20 aprile 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Pasquale Balestrieri, console onorario della Repubblica Dominicana in Firenze».

07A04669 - 07A04670

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 maggio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3454
Yen	163,47
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,186
Corona danese	7,4532
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68175
Fiorino ungherese	247,84
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7806
Nuovo leu romeno	3,2735
Corona svedese	9,1920
Corona slovacca	33,697
Franco svizzero	1,6561
Corona islandese	83,92
Corona norvegese	8,1325
Kuna croata	7,3165
Rublo russo	34,8500
Nuova lira turca	1,7755
Dollaro australiano	1,6363
Dollaro canadese	1,4579
Yuan cinese	10,2986
Dollaro di Hong Kong	10,5264
Rupia indonesiana	11676,73
Won sudcoreano	1251,69
Ringgit malese	4,5569
Dollaro neozelandese	1,8462
Peso filippino	61,720
Dollaro di Singapore	2,0632
Baht tailandese	44,127
Rand sudafricano	9,4415

Cambi del giorno 23 maggio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3490
Yen	163,85
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,247
Corona danese	7,4524
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67940
Fiorino ungherese	247,67
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7910
Nuovo leu romeno	3,2733
Corona svedese	9,1909
Corona slovacca	33,743
Franco svizzero	1,6537
Corona islandese	82,86
Corona norvegese	8,1210
Kuna croata	7,3168
Rublo russo	34,8740
Nuova lira turca	1,7861
Dollaro australiano	1,6336
Dollaro canadese	1,4610
Yuan cinese	10,3239
Dollaro di Hong Kong	10,5545
Rupia indonesiana	11749,79
Won sudcoreano	1256,39
Ringgit malese	4,5724
Dollaro neozelandese	1,8464
Peso filippino	62,108
Dollaro di Singapore	2,0628
Baht tailandese	44,517
Rand sudafricano	9,4883

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A04742 - 07A04743

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pamidronato Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 482 del 16 maggio 2007

Medicinale: PAMIDRONATO RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm (Germania).

Confezioni:

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 037538016/M (in base 10) 13TL70 (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037538028/M (in base 10) 13TL7D (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037538030/M (in base 10) 13TL7G (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037538042/M (in base 10) 13TL7U (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037538055/M (in base 10) 13TL87 (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037538067/M (in base 10) 13TL8M (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 037538079/M (in base 10) 13TL8Z (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 037538081/M (in base 10) 13TL91 (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 037538093/M (in base 10) 13TL9F (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 037538105/M (in base 10) 13TL9T (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 flaconcini in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 037538117/M (in base 10) 13TLB5 (in base 32);

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 037538129/M (in base 10) 13TLBK (in base 32);

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino da 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml contiene:

principio attivo: 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg di pamidronato disodico;

eccipienti: sodio idrossido, acido cloridrico (per l'aggiustamento del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Prodotto, controllato, confezionato e rilasciato da: Impfstoffwerk Dessau Tornau GmbH Streetzer Weg 15 a 06862 Rodleben (Germania;

Controllato da: Merckle GmbH Graf-Arco-Strasse, 3 - 89079 Ulm (Germania).

Rilasciato da: Merckle GmbH Ludwing Merckle Strasse, 3 - 89143 Blaubeuren (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle condizioni associate ad aumento dell'attività degli osteoclasti:

ipercalcemia indotta da tumore (TIH);

lesioni osteolitiche in pazienti con metastasi ossee associate a cancro della mammella in aggiunta alla terapia specifica del tumore;

lesioni osteolitiche nel mielosa multiplo allo stadio III.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037538016/M (in base 10) 13TL70 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 17,48.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 28,85.

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037538028/M (in base 10) 13TL7D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 80,20.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 132,36.

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 037538079/M (in base 10) 13TL8Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 67,09.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 110,73.

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 037538105/M (in base 10) 13TL9T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 101,36.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 167,28.

3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037538042/M (in base 10) 13TL7U (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 34,73.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 57,32.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04690

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flumazenil Hameln»

Estratto determinazione n. 483 del 16 maggio 2007

Medicinale: FLUMAZENIL HAMELN.

Titolare AIC: Hameln Pharma Plus GmbH Langes Feld 13 - 31789 Hameln Germania.

Confezioni:

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037498019/M (in base 10) 13SC53 (in base 32);

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037498021/M (in base 10) 13SC55 (in base 32);

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037498033/M (in base 10) 13SC5K (in base 32);

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037498045/M (in base 10) 13SC5X (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: 0,1 mg di flumazenil;

eccipienti: edetato disodico, acido acetico glaciale, sodio cloruro, sodio idrossido (regolatore di pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e controllo: Hameln Pharmaceuticals GmbH Lange Feld 13 - 31789 Hameln Germania.

Indicazioni terapeutiche: Flumazenil è indicato per la completa o parziale neutralizzazione degli effetti sedativi centrali delle benzodiazepine. Trova quindi utilizzo in anestesia e in terpaia intensiva nelle seguenti condizioni:

anestesia:

interruzione degli effetti ipnotici-sedativi dell'anestesia generale indotta e/o mantenuta con benzodiazepine in pazienti ospedalizzati;

neutralizzazione della sedazione da benzoadiazepine in procedure diagnostiche e terapeutiche di breve durata in pazienti ospedalizzati e ambulatoriali.

terapia intensiva:

per la neutralizzazione specifica degli effetti centrali delle benzodiazepine in modo da ripristinare la respirazione spontanea;

per la diagnosi ed il trattamento di intossicazioni o sovradosaggi dovuti unicamente o maggiormente a benzodiazepine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037498019/M (in base 10) 13SC53 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 35,63 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 58,80 euro;

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037498021/M (in base 10) 13SC55 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 68,35 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 112,80 euro;

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037498033/M (in base 10) 13SC5K (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 19,81 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 32,70 euro;

0,1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037498045/M (in base 10) 13SC5X (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 136,71 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 225,63 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04691

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amilsupride EG»

Estratto determinazione n. 484 del 16 maggio 2007

Medicinale: AMILSULPRIDE EG.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.a., via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

50 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126012/M (in base 10) 13DZVW (in base 32);

50 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126024/M (in base 10) 13DZW8 (in base 32);

100 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126036/M (in base 10) 13DZWN (in base 32);

100 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126048/M (in base 10) 13DZX0 (in base 32);

100 mg compresse 150 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126051/M (in base 10) 13DZX3 (in base 32);

50 mg compresse 150 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126063/M (in base 10) 13DZXH (in base 32);

200 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126075/M (in base 10) 13DZXV (in base 32);

200 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126087/M (in base 10) 13DZY7 (in base 32);

200 mg compresse 150 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126099/M (in base 10) 13DZYM (in base 32);

400 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126101/M (in base 10) 13DZYP (in base 32);

400 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126113/M (in base 10) 13DZZ1 (in base 32);

400 mg compresse rivestite con film 150 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126125/M (in base 10) 13DZZF (in base 32);

50 mg compresse 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126137/M (in base 10) 13DZZT (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa da 50 mg, 200 mg, 400 mg contiene:

principio attivo: 50 mg, 200 mg, 400 mg di amisulpride;

eccipienti:

400 mg compresse rivestite con film. Nucleo: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (tipo A), cellulosa microcristallina, metilcellulosa, magnesio stearato. Rivestimento: butile metacrilato copolimero basico, talco, titanio diossido (E171) magnesio stearato, macrogol 6000.

50/200 mg compresse: amido di mais, metilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Prodotto, confezionato, controllato da: Rivopharm, SA. via Cantonale - 6928 Manno - Lugano (Svizzera).

Prodotto, confezionato, controllato e rilasciato da: Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Strasse 51-61-59320 Ennigerloh (Germania) (solo per 400 mg compresse rivestite con film).

Confezionato e rilasciato da:

Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturno, 48 - 20089 Quinto De' Stampi - Rozzano (Milano).

Cosmo S.p.a., via Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano).

Rilasciato da:

Pharma-Developpement, Chemin De Marcy - 58800 CORBIGNY (Francia) (solo per 50/200 mg compresse);

Sanico N.V. Veedijk 59 - Industriezone 4 Turnhout (Belgio);

Dragenopharm GmbH & Co KG Gollstrasse - 84529 Tittmonig (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della schizofrenia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

200 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126075/M (in base 10) 13DZXV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 18,20.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 30,04.

400 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126101/M (in base 10) 13DZYP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 36,38.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 60,04.

50 mg compresse 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037126137/M (in base 10) 13DZZT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04689

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Revaxis»

Estratto determinazione n. 485 del 16 maggio 2007

Medicinale: REVAXIS.

Titolare AIC: Sanofi Pasteur MSD Snc 8 Rue Jonas Salk - 69367 Lione (Francia).

Rappresentata da: Sanofi Pasteur MSD S.p.A. - via degli Aldobrandeschi, 15 - 00163 Roma.

Confezione: 0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita monodose con 1 ago separato - AIC n. 034457109/M (in base 10) 10VKJP (in base 32).

Confezione: 0,5 ml sospensione iniettabile i siringa preriempita monodose con 2 aghi separati - AIC n. 034457111/M (in base 10) 10VKJr (in base 32).

Confezione: 0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite monodose con 10 aghi separati - A.I.C. n. 034457123/M (in base 10) 10VKK3 (in base 32).

Confezione: 0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite monodose con 20 aghi separati - AIC n. 034457135/M (in base 10) 10VKKH (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa preriempita.

Composizione: una dose (0,5 ml) contiene:

principio attivo: tossoide difterico purificato, tossoide tetanico purificato, virus della poliomielite inattivo di tipo 1, di tipo 2, di tipo 3, idrossido di alluminio come adsorbente;

eccipienti: fenossietanolo, formaldeide, medium 199, acqua per preparazioni iniettabili.

Medium 199 è un complesso di aminoacidi, sali minerali, vitamine, polisorbato 80 ed altre sostanze diluite in acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Sanofi Pasteur S.A. 1541, Campus Merieux, Avenue Marcel Mèrieux - Marcy L'Etoile (Francia).

In alternativa: operazioni terminali di confezionamento Sanofi Pasteur S.A. Parc Industriel d'Incarville - Val de Reuil (Francia).

Indicazioni terapeutiche: «Revaxis» è indicato per l'immunizzazione attiva contro difterite, tetano e poliomielite, in bambini di età superiore a 6 anni, adolescenti ed adulti, come dose di richiamo facente seguito alla vaccinazione primaria.

«Revaxis» non è indicato per l'immunizzazione primaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita monodose con 1 ago separato - AIC n. 034457109/M (in base 10) 10VKJP (in base 32);

confezione: 0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita monodose con 2 aghi separati - AIC n. 034457111/M (in base 10) 10VKJr (in base 32);

confezione: 0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite monodose con 10 aghi separati - AIC n. 034457123/M (in base 10) 10VKK3 (in base 32);

confezione: 0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite monodose con 20 aghi separati - AIC n. 034457135/M (in base 10) 10VKKH (in base 32);

classe di rimborsabilità C.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04693

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hyperhaes»

Estratto determinazione n. 486 del 16 maggio 2007

Medicinale: HYPERHAES.

Titolare AIC: Fresenius Kabi Italia S.r.l. via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Confezione: 30 sacche freeflex da 250 ml - AIC n. 035950043/M (in base 10) 1293GV (in base 32).

Confezione: 35 sacche freeflex da 250 ml - AIC n. 035950056/M (in base 10) 1293H8 (in base 32).

Confezione: 40 sacche freeflex da 250 ml - AIC n. 035950068/M (in base 10) 1293HN (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:

Poli (0-2 idrossietil) amido 60,0 g (sostituzione molare 0,43-0,55) (peso molecolare medio: 200.000 Da) sodio cloruro 72,0 g Na+ 1232 mmol/l or 1232 mmol/l osmolarità teorica mOsm/l 2464 pH 3,5-6,0 acidità titolabile ‹ 1,0 mm0l NaOH/l.

eccipienti: acqua p.p.i., sodio idrossido, acido cloridrico.

Produzione: Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61169 Friedberg Germania.

Controllo: Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. (Germania).

Indicazioni terapeutiche: iniziale trattamento in singola dose della ipovolemia acuta e dello shock (rianimazione con piccoli volumi).

La soluzione viene intesa come sostituzione del volume di sangue e non deve essere usata come un sostituto sia del sangue che del plasma.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 30 sacche freeflex da 250 ml - AIC n. 035950043/M (in base 10) 1293GV (in base 32);

classe di rimborsabiiità C;

confezione: 35 sacche freeflex da 250 ml - AIC n. 035950056/M (in base 10) 1293H8 (in base 32);

classe di rimborsabilità C;

confezione: 40 sacche freeflex da 250 ml - AIC n. 035950068/M (in base 10) 1293HN (in base 32);

classe di rimborsabilità C.

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04692

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di vigilanza
Esternalizzazione del trattamento del contante

Con provvedimento del 29 novembre 2006 [1] la Banca d'Italia ha emanato disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante volte a recepire le indicazioni fornite dalla Banca Centrale Europea in materia di ricircolo delle banconote il 16 dicembre 2004 («Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante»).

Oggetto di tali disposizioni è l'attività di trattamento del contante sia da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane s.p.a.), sia da parte delle società di servizi (società che, per conto di un intermediario, effettuano le operazioni di autenticazione e di selezione delle banconote). L'osservanza delle disposizioni, oltre a incentivare l'utilizzo da parte del pubblico degli sportelli bancari automatici, consente agli intermediari di minimizzare i rischi legali e di reputazione connessi all'eventuale erogazione alla clientela di banconote false o di qualità tale da non renderle idonee alla circolazione.

Con le presenti disposizioni di vigilanza - emanate ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera *d)*, del testo unico bancario e della delibera attuativa del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 2 agosto 1996 - si individuano le cautele organizzative e i controlli sull'adeguatezza del servizio a cui le banche che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento del contante, devono attenersi.

In particolare, le banche devono porre specifica attenzione nella valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa del soggetto esterno incaricato del trattamento del contante, accertando che il medesimo rispetti le disposizioni in materia di autenticazione e selezione buono/logoro delle banconote contenute nel citato provvedimento della Banca d'Italia del 29 novembre 2006, avuto riguardo, in particolare, all'utilizzo di apparecchiature conformi alle previsioni dell'art. 3, comma 1, del provvedimento stesso.

La banca committente formalizza il rapporto con il soggetto incaricato attraverso un contratto concluso in forma scritta che, nel fissare adeguati standard qualitativi del servizio, deve prevedere, tra l'altro:

l'obbligo di attenersi alle disposizioni riguardanti la specifica materia, con particolare riguardo all'utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi alla disciplina richiamata in premessa;

la possibilità per le banche di verificare la performance del servizio reso e di richiedere eventuali misure correttive. Il contratto deve stabilire che, laddove emergano elementi di criticità in ordine all'output di selezione, sia possibile l'accesso della banca anche congiuntamente a esperti della Banca d'Italia per una più compiuta valutazione delle apparecchiature utilizzate;

il diritto per la banca di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali.

Le suddette disposizioni si applicano anche a Poste italiane S.p.a., relativamente all'attività di Bancoposta, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2002, n. 298.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Gli intermediari adottano le opportune iniziative per adeguare alla prima occasione utile i contratti di esternalizzazione del trattamento del contante già in essere a tale data alle disposizioni contenute nel presente provvedimento e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2010.

Roma, 4 maggio 2007

Il Governatore: DRAGHI

---

[1] Cfr. *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2006. L'art. 5, secondo capoverso, del provvedimento del 29 novembre 2006 è stato modificato con provvedimento del sig. Governatore del 5 febbraio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2007) per prorogare, dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010, il termine del periodo transitorio per l'adeguamento da parte degli intermediari e delle società di servizi delle procedure e delle attrezzature alle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento del 29 novembre 2006.

07A04572

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del Piano di tutela delle acque della regione Piemonte

Si comunica che in data 13 marzo 2007 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il Piano di tutela delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si riporta di seguito il dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale n. 117-10731:

«Il Consiglio regionale

(Omissis)

Delibera:

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, il Piano di tutela delle acque, costituito dai sotto elencati elaborati di cui all'Allegato *A* costituente parte integrante della presente deliberazione:

relazione generale e sintesi non tecnica;

monografie di area;

norme di piano, articolate in norme generali e norme di area;

tavole di piano;

2) di riconoscere che, ai sensi dell'art. 170, comma 11 del decreto legislativo n. 152/2006, il Piano di tutela delle acque costituisce piano stralcio di settore del Piano di bacino del fiume Po;

3) di disporre conseguentemente che i piani e i programmi nazionali, regionali e degli enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, generali e di settore, siano coordinati e

redatti in conformità con il Piano di tutela delle acque e che le autorità competenti adeguino alle prescrizioni del piano gli atti di pianificazione e di programmazione già adottati o approvati;

4) di dichiarare che le norme generali e di area del Piano di tutela delle acque sono da ritenersi vincolanti secondo quanto disposto dall'art. 5 delle Norme di piano.».

Il Piano di tutela delle acque approvato dal Consiglio regionale è pubblicato per estratto Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2007 ed è integralmente disponibile sul sito internet della regione Piemonte ai seguenti indirizzi:

www.consiglioregionale.piemonte.it/pianoacque/

www.regione.piemonte.it/acqua/tutela.htm

07A04727

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Soumia Piccola soc. coop. a r.l.», in Pravisdomini, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1059 dell'11 maggio 2007 la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Soumia - Piccola soc. coop. a r.l», con sede in Pravisdomini, costituita il 5 agosto 2002 per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Missana, con studio in Pordenone, vicolo del Forno n. 11.

07A04664

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-122) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.